
### STUDIO CASTELLINI

00193 ROMA - Via Orazio, 31 C.F. 03339210589 - P.IVA 01185701008


Repertorio 84032	Rogito 23614
ATTO COSTITUTIVO	1778777,
DELLA	
"PagoPA S.p.A."	Ld_22///L2//42/44/44/44/44/44/44/44/44/44/44/44/4
società con socio unico	
* * * * * *	
REPUBBLICA ITALIANA	
* * * *	***************************************
L'anno duemiladiciannove il giorno ventiquattro del	mese di luglio in
Roma, nel mio studio.	
Innanzi di me Dott. PAOLO CASTELLINI, Notaio in	Roma con studio
in Via Orazio n. 31, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notari	li Riuniti di Roma,
Velletri e Civitavecchia.	
E' presente:	
il Dott. ROBERTO CHIEPPA, nato a Roma il 21 febbr	raio 1966, domici-
liato per ragioni di ufficio in Roma, ove in appresso, nella	ı sua qualità di Se-
gretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Mi	inistri dello Stato
Italiano, con sede in Roma, Palazzo Chigi, Piazza Color	nna n. 370, codice
fiscale 80188230587, il quale interviene al presente atto	al fine di dare ese-
cuzione a quanto disposto dal Decreto del Presidente del	Consiglio dei Mi-
nistri del 19 giugno 2019, registrato alla Corte dei conti il	l 23 luglio 2019 al
n. 1540, (in appresso anche "DPCM"), che in copia con	nforme si allega al
presente atto sotto la lettera "A", nonché dal Decreto	del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 5 luglio 2019 che in copia con	aforme si allega al
presente atto sotto la lettera "A1"	

Registrato all'Agenzia
delle Entrale - Ufficio
Territorialo di ROMA 1
II 25142019
n. 21449
Serie 11




* * * * *
Interviene altresì
il Dott. DOMENICO IANNOTTA, nato a Napoli il 31 dicembre 1971, do-
miciliato per ragioni di ufficio in Roma, Via XX Settembre n. 97, quale Di-
rigente della Direzione VII Finanza e Privatizzazioni del Ministero dell'e-
conomia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro, al fine di prendere atto,
in tale qualifica, di quanto appresso.
* * * * *
Dell'identità personale dei Comparenti io Notaio sono certo
* * * *
Il Comparente, Dott. ROBERTO CHIEPPA
premettepremette
- che il combinato disposto dei commi 1 e 2 dell'art. 8 del decreto legge 14
dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 feb-
braio 2019, n. 12 (in appresso anche "Decreto Legge n. 135/2018"), dispo-
ne - ai fini dell'attuazione degli obiettivi di cui all'Agenda Digitale Italiana
- la costituzione di una società per azioni interamente partecipata dallo Sta-
to, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175, secondo
i criteri e modalità individuati con Decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri per la gestione della piattaforma tecnologica PagoPA di cui all'art.
5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82;
- che in esecuzione di quanto disposto dalla sopra citata disposizione legi-
slativa è stato emesso il DPCM, con il quale - su iniziativa della Presidenza
del Consiglio dei Ministri - è stata autorizzata la costituzione della predetta
società mediante apposito atto notarile;

- che, in particolare, il DPCM ha previsto che la suddetta società abbia la
denominazione di "PagoPA S.p.A.", durata sino al 31 dicembre 2100, sede
in Roma e quale oggetto sociale lo svolgimento delle attività di cui ai com-
mi 1 e 3 dell'art. 8 del Decreto Legge n. 135/2018, così come analiticamen-
te indicate nello statuto allegato al DPCM;
- che il DPCM ha altresì previsto che la suddetta società sia interamente
partecipata dal Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi del combi-
nato disposto dell'articolo 9 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e
dell'articolo 8, comma 2, del Decreto Legge n. 135/2018, con capitale so-
ciale iniziale di Euro 1.000.000,00 (unmilione virgola zero zero);
- che, tenuto conto che la costituzione della predetta società, di cui al pre-
sente atto, è disposta da un'espressa previsione normativa (ossia dall'art. 8,
comma 2, del Decreto Legge n. 135/2018), ad essa non è applicabile l'ob-
bligo di motivazione previsto dall'articolo 5, comma 1, del decreto legislati-
vo 19 agosto 2016 n. 175;
t u t t o c i ò p r e m e s s o
che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, il Comparente
Dott. ROBERTO CHIEPPA, nella anzidetta qualifica, stipula quanto segue:
Articolo 1
Su iniziativa della Presidenza del Consiglio dei Ministri dello Stato Ita-
liano è costituita una società per azioni, con socio unico, con la denomina-
zione di
"PagoPA S.p.A.".
La denominazione della Società può essere scritta con qualunque forma
grafica e con caratteri minuscoli e/o maiuscoli




Articolo 2
La Società ha sede nel Comune di Roma.
Con delibera dell'Amministratore Unico o del Consiglio di Amministra
zione potranno essere istituite e soppresse sedi secondarie, filiali e uffici in
Italia e nel territorio dell'Unione Europea.
Ai soli fini della iscrizione nel Registro delle Imprese - ai sensi dell'art.
111 ter delle disposizioni di attuazione del Codice Civile - il Comparente
Dott. ROBERTO CHIEPPA dichiara che l'indirizzo della sede sociale è in
Roma, Piazza Colonna n. 370.
Articolo 3
La durata della Società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2100
(duemilacento) e potrà essere prorogata con deliberazioni dell'Assemblea
straordinaria
straordinaria.———————————————————————————————————
Articolo 4
I. La Società ha per oggetto:
I. La Società ha per oggetto:  —a) la gestione della piattaforma tecnologica PagoPA, di cui all'articolo 5,
Articolo 4  I. La Società ha per oggetto:  —a) la gestione della piattaforma tecnologica PagoPA, di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (in appresso anche
Articolo 4  I. La Società ha per oggetto:  —a) la gestione della piattaforma tecnologica PagoPA, di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (in appresso anche "piattaforma" o "piattaforma PagoPA");
Articolo 4  1. La Società ha per oggetto:  —a) la gestione della piattaforma tecnologica PagoPA, di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (in appresso anche "piattaforma" o "piattaforma PagoPA");  —b) ogni attività necessaria per garantire l'efficienza del funzionamento
Articolo 4  I. La Società ha per oggetto:  —a) la gestione della piattaforma tecnologica PagoPA, di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (in appresso anche "piattaforma" o "piattaforma PagoPA");  —b) ogni attività necessaria per garantire l'efficienza del funzionamento della piattaforma pagoPA;
I. La Società ha per oggetto:  —a) la gestione della piattaforma tecnologica PagoPA, di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (in appresso anche "piattaforma" o "piattaforma PagoPA");  —b) ogni attività necessaria per garantire l'efficienza del funzionamento della piattaforma pagoPA;  —c) la promozione, presso le Pubbliche Amministrazioni, della capillare
Articolo 4  1. La Società ha per oggetto:  —a) la gestione della piattaforma tecnologica PagoPA, di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (in appresso anche "piattaforma" o "piattaforma PagoPA");  —b) ogni attività necessaria per garantire l'efficienza del funzionamento della piattaforma pagoPA;  —c) la promozione, presso le Pubbliche Amministrazioni, della capillare diffusione del sistema di pagamento elettronico, favorendo l'adesione alla

e) l'attività volta a favorire l'adesione alla piattaforma dei prestatori di
servizi di pagamento, nonché la possibilità di utilizzo della stessa sui canali
e gli strumenti di pagamento disponibili sul mercato;
-f) la garanzia all'utente, nell'ambito dell'utilizzo della piattaforma, della
flessibilità nella scelta dello strumento di pagamento più rispondente alle
sue esigenze per le transazioni e i pagamenti verso la Pubblica Amministra-
zione;
g) il potenziamento delle attività di rendicontazione e riconciliazione dei
flussi di pagamento in entrata offerte alle Pubbliche Amministrazioni e alla
Ragioneria Generale dello Stato;
-h) lo sviluppo tecnologico della piattaforma anche al fine di migliorare:
- l'architettura della stessa e il progressivo adeguamento dei servizi ai mo-
derni standard tecnologici;
- la continuità del servizio, improntato a criteri di semplicità ed efficienza
verso gli utenti e le Pubbliche Amministrazioni;
- la sicurezza della piattaforma anche nel rispetto delle normative specifiche
sui pagamenti;
- la protezione dei dati relativi alle transazioni gestite dalla piattaforma nel
rispetto della normativa vigente;
i) l'incremento delle transazioni in moneta elettronica per i pagamenti
verso la Pubblica Amministrazione;
al) lo sviluppo e l'implementazione, nonché la successiva gestione e diffu-
sione del punto di accesso telematico di cui all'articolo 64-bis del decreto
egislativo n. 82 del 2005 e della piattaforma di cui all'articolo 50-ter del
medesimo decreto legislativo n. 82 del 2005; e




m) lo svolgimento di ogni attività ad essa attribuita dalla legge
2. La Società, nello svolgimento della sua attività, può esercitare attività
inerenti, affini, ausiliari, connesse, strumentali o utili rispetto a quelle previ-
ste nel presente articolo, operando in piena autonomia secondo le migliori
prassi di mercato e tenuto conto dell'evoluzione tecnologica, anche in colla-
borazione con soggetti terzi.
Articolo 5
Il capitale sociale è di Euro 1.000.000,00 (unmilione virgola zero zero)
ed è suddiviso in n. 1.000.000 (unmilione) di azioni ordinarie del valore no-
minale di Euro 1,00 (uno virgola zero zero) cadauna.
Detto capitale sociale risulta integralmente sottoscritto e versato presso
la Banca d'Italia - sede di Roma, come da ricevuta del 24 luglio 2019 che in
copia autentica si allega al presente atto sotto la lettera "B", e - confor-
memente a quanto previsto dall'art. 1 del DPCM - viene attribuito al Mi-
nistero dell'economia e delle finanze dello Stato Italiano, Dipartimento
del Tesoro, con sede in Roma, Via XX Settembre n. 97, codice fiscale
80415740580
Tutte le n. 1.000.000 (unmilione) di azioni risultano quindi interamente
liberate e di titolarità dall'unico socio Ministero dell'economia e delle fi-
nanze.
La Società è a totale partecipazione pubblica e le sue azioni - come so-
pra indicato - appartengono al Ministero dell'economia e delle finanze, che
esercita i diritti del socio, ivi incluso il diritto di nomina degli organi socie-
tari, di concerto con la Presidenza del Consiglio dei Ministri o con il Mini-
stero delegato

Articolo 6
L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, delibera sulle materie a essa ri-
servate dalla legge.
Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono tenute, di regola, nel Comu-
ne ove è posta la sede della Società, salvo diversa deliberazione dell'Ammi-
nistratore Unico o del Consiglio di Amministrazione.
Spetta all'Assemblea ordinaria autorizzare il Consiglio di Amministra-
zione ad attribuire deleghe al Presidente.
L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno,
per l'approvazione del bilancio, entro 120 (centoventi) giorni a decorrere
dalla chiusura dell'esercizio sociale
L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita e
delibera con le maggioranze previste dal codice civile
Articolo 7
La Società è amministrata da un Amministratore Unico. L'Assemblea,
con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza or-
ganizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, può
disporre che la Società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazio-
ne composto da 3 (tre) membri, tra cui il Presidente. Il Presidente del Consi-
glio dei Ministri designa l'Amministratore Unico, di concerto con il Mini-
25-1
stro dell'economia e delle finanze. Nel caso di Consiglio di Amministrazio-
stro dell'economia e delle finanze. Nel caso di Consiglio di Amministrazio-
stro dell'economia e delle finanze. Nel caso di Consiglio di Amministrazio- ne, il Presidente del Consiglio dei Ministri designa il Presidente, di concerto




rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di equilibrio tra i generi, anche ai sensi dell'articolo 11 comma 4 del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175..... .....L'assunzione della carica di Amministratore è subordinata al possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti dalla disciplina normativa e regolamentare nonché di quelli specificati all'art. 11 dello statuto, il cui difetto determina la decadenza dalla carica..... .....Gli Amministratori durano in carica per un periodo non superiore a 3 (tre) esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica...... .....L'Amministratore Unico ovvero gli Amministratori sono rieleggibili....... .....Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli, ai sensi dell'articolo 2386, comma 1, del codice civile, garantendo il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di equilibrio tra i generi..... ----Qualora per qualsiasi causa cessi la maggioranza degli Amministratori nominati dall'Assemblea si intenderà cessato l'intero Consiglio e gli Amministratori rimasti in carica provvederanno a convocare d'urgenza l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio. La nomina del nuovo Consiglio avviene in ogni caso con le modalità di cui al comma 1 dell'articolo 11 dello statuto. -In caso di nomina di un Consiglio di Amministrazione, lo stesso, nella prima seduta successiva all'Assemblea che ha proceduto alla sua nomina e qualora non vi abbia già provveduto l'Assemblea stessa, può eleggere tra i suoi membri un Vice Presidente al solo fine di sostituire il Presidente nei

casi di assenza o di impedimento del Presidente medesimo; la carica di Vice Presidente non darà in ogni caso titolo a compensi aggiuntivi. In mancanza di tale nomina, in caso di assenza o impedimento del Presidente, la carica e la rappresentanza della Società sono esercitate dal Consigliere più anziano. Il Consiglio di Amministrazione può, altresì, nominare un segretario che può non essere membro del Consiglio medesimo. ......Per la validità della costituzione e delle deliberazioni in caso di nomina di un Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede. -----Articolo 8------La gestione della Società spetta all'Organo Amministrativo, il quale compie le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale, tenuto conto delle Direttive che fissano gli obiettivi della Società impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro delegato, ai sensi dell'articolo 8, comma 2 del Decreto Legge n. 135/2018, come verificate nei profili economici e finanziari da parte del Ministero dell'economia e delle finanze. .....Al fine della vigilanza di cui all'art. 8 comma 2 del Decreto Legge n. 135/2018, entro il 30 novembre di ogni anno, l'Organo Amministrativo comunica alla Presidenza del Consiglio dei Ministri o al Ministero delegato, per la sua approvazione, il budget per l'esercizio dell'anno successivo, che include una rappresentazione analitica dei costi di gestione e di sviluppo della piattaforma PagoPA. Decorsi 60 (sessanta) giorni dall'invio senza che la Presidenza del Consiglio dei Ministri abbia provveduto a rispondere, il



budget si intende approvato
Inoltre, sempre al fine della vigilanza di cui all'art. 8 comma 2 del De-
creto Legge n. 135/2018, l'Organo Amministrativo provvede a fornire, an-
nualmente, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri o al Ministero delega-
to una relazione sulle attività intraprese per raggiungere gli obiettivi di cui
alle Direttive impartite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri o dal Mi-
nistero delegato, ai sensi dell'articolo 8 del Decreto Legge n. 135/2018 non-
ché ogni altra informazione richiesta dalla suddetta amministrazione vigi-
lante,
Sono attribuite all'Organo Amministrativo, previa informazione all'A-
zionista, le seguenti competenze:
a) l'adeguamento dello statuto a disposizioni normative obbligatorie, che
non comportino valutazioni discrezionali in merito alle modalità di recepi-
mento delle stesse;
b) l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie nel territorio nazionale
Il Consiglio di Amministrazione, previa delibera dell'Assemblea di cui
all'articolo 7 dello statuto, può attribuire deleghe gestionali al Presidente
sulle materie indicate dall'Assemblea, determinandone in concreto il conte-
nuto
precedente comma, può inoltre delegare, sempre nei limiti di legge e defi-
nendone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di attuazione, parte
delle sue attribuzioni a un solo componente che viene nominato Ammini-
stratore Delegato. I compensi all'Amministratore Delegato, o al Presidente
nel caso di attribuzione di deleghe operative di cui al precedente comma,

sono determinati nel rispetto dell'art. 11, commi 6 e 7, del Decreto legislati
vo 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i.
Il Consiglio di Amministrazione può delegare il compimento di singol
atti anche ad altri membri del Consiglio stesso, a condizione che non siano
previsti compensi aggiuntivi; può, inoltre, nominare uno o più procurator
per determinati atti o categorie di atti.
Gli organi delegati curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e
contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e riferisco-
no al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, almeno ogni
90 (novanta) giorni, sul generale andamento della gestione e sulla sua pre-
vedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per dimen-
sioni e caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle sue controllate.
Quando l'amministrazione della Società è affidata all'Amministratore
Unico al medesimo spettano, ove non espressamente indicato dallo statuto, i
poteri e le facoltà che lo statuto attribuisce al Consiglio di Amministrazione
e al suo Presidente
La rappresentanza della Società, di fronte a qualunque autorità giudizia-
ria o amministrativa e di fronte ai terzi, nonché la firma sociale spettano al-
l'Amministratore Unico o al Presidente e, in caso di sua assenza od impedi-
mento, al Vice Presidente, ovvero al Consigliere più anziano. La rappresen-
tanza spetta, altresì, ai Consiglieri muniti di delega nell'ambito delle attri-
buzioni delegate
Fermo restando quanto sopra, in caso di nomina di un Consiglio di Am-
ministrazione, lo stesso può conferire la rappresentanza della Società ad
uno o più dei suoi componenti




Articolo 9
Il Collegio Sindacale è costituito da 3 (tre) membri effettivi, tra cui il
Presidente e l'Assemblea ne determina il compenso. Sono nominati, altresì,
2 (due) sindaci supplenti. Il Presidente è designato dal Ministro dell'econo-
mia e delle finanze, mentre gli altri componenti sono designati dal Presiden-
te del Consiglio dei Ministri o dal Ministro delegato.
I sindaci restano in carica per 3 (tre) esercizi e scadono alla data del-
l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo
esercizio della loro carica. Essi sono rieleggibili sempre nel rispetto di
quanto previsto al precedente comma.
La composizione del Collegio Sindacale deve assicurare il rispetto delle
disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di equilibrio tra i
generi. Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più sindaci ef-
fettivi, subentrano i sindaci supplenti nell'ordine atto a garantire il rispetto
delle suddette disposizioni di legge e regolamentari in materia di equilibrio
tra i generi.
Per tutta la durata dell'incarico i sindaci debbono possedere i requisiti di
cui all'art. 2399 del codice civile. La perdita di tali requisiti determina l'im-
mediata decadenza del sindaco e la sua sostituzione con il sindaco supplen-
te individuato secondo il criterio di cui sopra
Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto,
sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'ade-
guatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal-
la Società e sul suo concreto funzionamento.
Il Collegio Sindacale è validamente costituito con la presenza della mag-

gioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza as-
soluta dei presenti.
La revisione legale dei conti è demandata a un revisore legale dei conti o
a una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.
L'incarico è conferito dall'Assemblea, su proposta motivata del Collegio
Sindacale, per la durata di 3 (tre) esercizi con scadenza alla data dell'As-
semblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo eserci-
zio dell'incarico. L'Assemblea determina, altresì, il corrispettivo spettante
per l'intera durata dell'incarico
Artícolo 10
-E' fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza, ovvero premi di ri-
sultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività o trattamenti di fine man-
dato ai componenti dell'Organo Amministrativo e del Collegio Sindacale
Articolo 11
L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno
—Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 dicembre 2019.
Alla fine di ogni esercizio, l'Amministratore Unico o il Consiglio di Am-
ministrazione provvede alla redazione del bilancio, in conformità alle pre-
scrizioni di legge
L'utile netto di bilancio è ripartito come segue:
- il 5% (cinque per cento) alla riserva legale, nei limiti di cui all'articolo
2430 del codice civile;
- il residuo secondo quanto stabilito dall'Assemblea.
Articolo 12
Il Comparente Dott. ROBERTO CHIEPPA determina che la Società sia

amministrata per i primi tre esercizi - e comunque sino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2021 - da un Amministratore Unico che nomina nella persona del Signor GIUSEPPE VIRGONE, nato a Palermo il 29 luglio 1968, codice fiscale VRG GPP 68L29 G273L, cittadino italiano e domiciliato per la carica in Roma, Piazza Colonna n. 370. Il compenso annuo omnicomprensivo per l'Amministratore Unico viene fissato in Euro 120.000,00 (centoventimila virgola zero zero). Articolo 13 .....Il Comparente Dott. ROBERTO CHIEPPA nomina per i primi tre esercizi - e comunque sino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2021 - il Collegio Sindacale in persona dei Signori; Sindaci Effettivi - FILIPPO D'ALTERIO, nato a Roma il 25 novembre 1955, codice fiscale DLT FPP 55S25 H501Q, domiciliato in Roma, Via Giovanni De Calvi n. 91, iscritto all'albo dei Revisori Legali al n. 119298, D.M. 21 giugno 2000, G.U. n. 56 del 18 luglio 2000; - ELENA GAZZOLA, nata Lodi il 9 dicembre 1977, codice fiscale GZZ LNE 77T49 E648V, domiciliata in San Colombano al Lambro (MI), Via Regone n. 31, iscritta all'albo dei Revisori Legali al n. 153556, D.M. 9 dicembre 2008, G.U. n. 101 del 30 dicembre 2008; - ANNALISA DE VIVO, nata a Salerno il 5 agosto 1968, codice fiscale DVV NLS 68M45 H703G, domiciliata in Salerno, Via La Mennolella n. 48, iscritta all'albo dei Revisori Legali al n. 108493, D.M. 25 novembre 1999,

G.U. n. 100 del 17 dicembre 1999;
Sindaci Supplenti
- ANTONIO CESTARI, nato a Polla (SA) il 14 novembre 1972, codice fi-
scale CST NTN 72S14 G793B, domiciliato in Salerno, Via Sant'Eremita n
23, iscritto all'albo dei Revisori Legali al n. 176905, D.M. 3 giugno 2016
G.U. n. 48 del 17 giugno 2016;
- DIEGO CONFALONIERI, nato a Monza (MB) il giorno 11 giugno 1963,
codice fiscale CNF DGI 63H11 F704U, domiciliato in Albiate (MB), Via
Volta n. 2, iscritto all'albo dei Revisori Legali al n. 91550, D.M. 15 ottobre
1999, G.U. n. 87 del 2 novembre 1999;
tutti cittadini italiani
Presidente del Collegio Sindacale viene nominato FILIPPO D'ALTE-
RIO.
Il compenso annuale omnicomprensivo viene fissato nella misura di Eu-
ro 12.000,00 (dodicimila virgola zero zero) per il Presidente del Collegio
Sindacale e di Euro 8.000,00 (ottomila virgola zero zero) per ciascun altro
sindaco effettivo
In caso di subentro di un sindaco supplente allo stesso spetterà il medesi-
mo compenso fissato per i sindaci effettivi
Articolo 14
L'incarico per la revisione legale dei conti verrà affidato ad una società
di revisione legale nominata dall'Assemblea all'esito di apposita procedura
di evidenza pubblica ai sensi del D.L. 18 aprile 2016 n. 50 (codice dei con-
tratti pubblici), entro novanta giorni da oggi su proposta motivata del Colle-
rio Sindagale, come indicato nell'est 2, comma 10, del DPCM



Articolo 15
La Società è retta dallo statuto, che viene letto da me Notaio ai Compa-
renti che lo approvano e con me lo sottoscrivono e che viene allegato al pre-
sente atto sotto la lettera "C" per farne parte integrante e sostanziale
****
La Società è autorizzata ad avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello
Stato ai sensi dell'art. 43 del Regio decreto 30 ottobre 1933 n. 1611, come
indicato nell'art. 1, comma 7, del DPCM
Articolo 16
Le spese del presente atto (imposte di registro e di bollo, diritti camera-
li, iscrizione camerale, IVA, copie e onorari notarili) e sue dipendenti sono
a carico della Società e si prevedono in Euro 8.590,80 (ottomilacinquecen-
tonovanta virgola ottanta)
Io Notaio vengo dispensato dal dare lettura degli allegati, ad eccezione
dello statuto.
* * * * * *
E richiesto io Notaio ho compilato e ricevuto il presente atto e ne ho da-
to lettura ai Comparenti che, da me interpellati, lo approvano dichiarandolo
conforme alla loro volontà e lo firmano con me Notaio alle ore venti e dieci
nei cinque fogli di cui consta, scritto da persona di mia fiducia ed in parte
da me Notaio in sedici pagine intere ed in sette linee della presente.
F.to ROBERTO CHIEPPA
F.to DOMENICO IANNOTTA
F.to PAOLO CASTELLINI - Notaio

STRUTO POLORMOCO E ZECCA CÉLLO STATO É p.A.  $^{\circ}$ 

ALLEGATO Rog. 236-16

SCCLA-PCGEPRE-A

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri";

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante "Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il "Codice dell'amministrazione digitale" e, in particolare, l'articolo 2, commi 1 e 2, ai sensi dei quali "1. Lo Stato, le Regioni e le autonomie locali assicurano la disponibilità, la gestione, l'accesso, la trasmissione, la conservazione e la fruibilità dell'informazione in modalità digitale e si organizzano ed agiscono a tale fine utilizzando con le modalità più appropriate e nel modo più adeguato al soddisfacimento degli interessi degli utenti le tecnologie dell'informazione e della comunicazione. 2. Le disposizioni del presente Codice si applicano: a) alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto del riparto di competenza di cui all'articolo 117 della Costituzione, ivi comprese le autorità di sistema portuale, nonché alle autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione; b) ai gestori di servizi pubblici, ivi comprese le società quotate, in relazione ai servizi di pubblico interesse; c) alle società a controllo pubblico, come definite nel decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, escluse le società quotate di cui all'articolo 2, comma 1, lettera p), del medesimo decreto che non rientrino nella categoria di cui alla lettera b)".

VISTO l'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, in forza dei quali "1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, sono obbligati ad accettare, tramite la piattaforma di cui al comma 2, i pagamenti spettanti a qualsiasi titolo attraverso sistemi di pagamento elettronico, ivi inclusi, per i micro-pagamenti, quelli basati sull'uso del credito telefonico. Tramite la piattaforma elettronica di cui al comma 2, resta ferma la possibilità di accettare anche altre forme di pagamento elettronico, senza discriminazione in relazione allo schema di pagamento abilitato per ciascuna tipologia di strumento di pagamento elettronico come definita ai sensi dell'articolo 2 punti 33), 34) e 35) del regolamento UE 2015/751 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2015 relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta 2. Al fine di dare attuazione al comma 1, l'AgID mette a disposizione, attraverso il Sistema pubblico di connettività, una piattaforma tecnologica per l'interconnessione e l'interoperablità tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento abilitati, al fine di assicurare, attraverso gli strumenti di cui all'articolo 64, l'autenticazione dei soggetti interessati all'operazione in tutta la gestione del processo di pagamento";

VISTO l'articolo 81 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e, in particolare, il comma 2-bis, così come introdotto dall'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, recante "Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo", concernente la messa a disposizione,



da parte dell'allora DigitPA, ora Agenzia per l'Italia Digitale, attraverso il Sistema pubblico di connettività, di "una piattaforma tecnologica per l'interconnessione e l'interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento abilitati";

VISTO l'articolo 15, comma 5, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese", secondo cui "Per il conseguimento degli obiettivi di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica in materia informatica ed al fine di garantire omogeneità di offerta ed elevati livelli di sicurezza, le amministrazioni pubbliche devono avvalersi per le attività di incasso e pagamento della piattaforma tecnologica di cui all'articolo 81, comma 2-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e delle piattaforme di incasso e pagamento dei prestatori di servizi di pagamento abilitati ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82";

VISTO il decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, recante "Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione" e, in particolare, l'articolo 8 "Piattaforme digitali";

VISTO il comma 1 dell'articolo 8 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, in forza del quale "Ai fini dell'attuazione degli obiettivi di cui all'Agenda digitale italiana anche in coerenza con gli obiettivi dell'Agenda digitale europea, la gestione della piattaforma di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché i compiti, relativi a tale piattaforma, svolti dall'Agenzia per l'Italia digitale, sono trasferiti alla Presidenza del Consiglio dei ministri che a tal fine si avvale, se nominato, del Commissario straordinario di cui all'articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179";

VISTO il comma 2 dell'articolo 8 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, secondo cui "Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, sulla base degli obiettivi indicati con direttiva adottata dal Presidente del Consiglio dei ministri, è costituita una società per azioni interamente partecipata dallo Stato, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, secondo criteri e modalità individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, utilizzando ai fini della sottoscrizione del capitale sociale iniziale quota parte delle risorse finanziarie già destinate dall'Agenzia per l'Italia digitale per le esigenze della piattaforma di cui al comma 1, secondo procedure definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Le predette risorse finanziarie sono versate, nell'anno 2019, all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero dell'aconomia e delle finanze e destinate al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. Nello statuto della società sono previste modalità di vigilanza, anche ai fini della verifica





degli obiettivi di cui al comma 1, da parte del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato";

VISTO il comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, secondo cui "Al Presidente del Consiglio dei ministri sono attribuite le funzioni di indirizzo, coordinamento e supporto tecnico delle pubbliche amministrazioni, anche utilizzando le competenze e le strutture della società di cui al comma 2, per assicurare la capillare diffusione del sistema di pagamento elettronico attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 82 del 2005, nonché lo sviluppo e l'implementazione del punto di accesso telematico di cui all'articolo 64-bis del decreto legislativo n. 82 del 2005 e della piattaforma di cui all'articolo 50-ter del medesimo decreto legislativo n. 82 del 2005. Le attività di sviluppo e implementazione sono realizzate nei limiti delle risorse iscritte nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri e destinate ai progetti e alle iniziative per l'attuazione dell'Agenda digitale. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dal primo periodo, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020, 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.";

VISTA la Strategia per la crescita digitale 2014 – 2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 3 marzo 2015:

VISTA la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 aprile 2019, registrata alla Corte dei Conti in data 21 maggio 2019 adottata ai sensi dell'articolo 8, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, con cui sono stati individuati gli obiettivi strategici che la costituenda società di cui al prodetto articolo dovrà conseguire;

VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante il "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica";

VISTO l'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, ai sensi/del quale "1. Per le partecipazioni pubbliche statali i diritti del socio sono esercitati dal Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con altri Ministeri competenti per materia, individuati dalle relative disposizioni di legge o di regolamento ministeriale";

VISTO, altresì, l'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, che stabiliscono, rispettivamente, che "A eccezione dei casi in cui la costituzione di una società o l'acquisto di una partecipazione, anche attraverso aumento di capitale, avvenga in conformità a espresse previsioni legislative. l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, anche nei casi di cui all'articolo 17, o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da



parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa" e "L'amministrazione invia l'atto deliberativo di costituzione della società o di acquisizione della partecipazione diretta o indiretta alla Corte dei conti, a fini conoscitivi, e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che può esercitare i poteri di cui all'articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287";

CONSIDERATO, pertanto, che non occorre motivare analiticamente la rispondenza dell'oggetto sociale della costituenda società di cui al presente decreto alle finalità istituzionali del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, in ragione dell'avvenuta attrazione di tali valutazioni da una fonte normativa di rango primario, così come previsto all'articolo 8 del comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12;

VISTO l'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, secondo cui "L'atto deliberativo contiene altresì l'indicazione degli elementi essenziali dell'atto costitutivo, come previsti dagli articoli 2328 e 2463 del codice civile, rispettivamente per le società per azioni e per le società a responsabilità limitata";

RITENUTO necessario procedere all'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, cui il legislatore demanda l'individuazione dei criteri e delle modalità per la costituzione della società di cui al citato articolo, nonché la definizione delle procedure per la sottoscrizione del capitale sociale iniziale utilizzando quota parte delle risorse finanziarie già destinate dall'Agenzia per l'Italia digitale per le esigenze della piattaforma di cui al comma 1 dello stesso articolo 8;

VISTA la nota del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, prot. n. 3640 del 17 maggio 2019, con la quale si chiede al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero della giustizia di esprimere il proprio concerto in ordine alla previsione dell'autorizzazione al patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato in favore della Società PagoPA S.p.A. ai sensi dell'articolo 43 del Regio Decreto 30 ottobre 1933, n. 1611;

VISTA la nota prot. n. 5640 del 22 maggio 2019, del Ministero della giustizia, con la quale si esprime il concerto alla suddetta previsione dell'autorizzazione al patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato in favore della Società PagoPA S.p.A.;



VISTA, altresi, la nota prot. n. 10318 del 28 maggio 2019, del Capo di Gabinetto del Ministero dell'economia e delle finanze, con la quale si esprime il concerto in ordine alla suddetta previsione dell'autorizzazione al patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato in favore della Società PagoPA S.p.A.;

ACQUISITO il concerto del Ministero dell'economia e delle finanze sul nominativo dell'Amministratore Unico con la nota prot. n. 11720 di protocollo del 19 giugno 2019;

VISTA la nota prot. n. 11720 del 19 giugno 2019 del Ministero dell'economia e delle finanze di designazione del presidente del collegio sindacale;

### **DECRETA**

#### ART. 1

- 1. E' autorizzata, su iniziativa della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la costituzione- mediante apposito atto notarile- della Società per azioni di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12 (di seguito, "la Società").
- 2. La Società di cui al comma 1 assume la denominazione sociale "PagoPA S.p.A." ed ha la propria sede in Roma, Piazza Colonna, 370 00187 Roma.
- 3. La Società ha durata fino al 31 dicembre 2100, e potrà essere prorogata con delibera dell'assemblea straordinaria.
- 4. La Società è interamente partecipata dal Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e dell'articolo 8, comma 2, del decreto legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12 ed ha per oggetto sociale lo svolgimento delle attività di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 8 del citato decreto-legge, così come analiticamente indicate nello Statuto, cui si fa riferimento anche per gli ulteriori elementi richiesti dall'articolo 2328 del codice civile, nonché lo svolgimento di ogni attività attribuita dalla legge alla Società.
- 5. Il capitale sociale iniziale, attribuito al Ministero dell'economia e delle finanze, è pari a euro 1.000.000,00 ed è suddiviso in 1.000.000 di azioni ordinarie del valore nominale di 1 euro ciascuna. Per la ripartizione degli utili si provvede ai sensi dello Statuto della Società.



- 6. Ai fini della sottoscrizione del capitale sociale iniziale è utilizzata quota parte delle risorse finanziarie già destinate dall'Agenzia per l'Italia digitale per le esigenze della piattaforma di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato capitolo di capo 10, n. 2368 articolo 7, nell'anno 2019, per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e destinate al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
- 7. La Società è autorizzata ad avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 43 del Regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.

### ART. 2

- 1. I diritti dell'azionista, ivi incluso il diritto di nomina degli organi societari, nella Società di cui all'articolo 1 del presente decreto sono esercitati dal Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con la Presidenza del Consiglio dei Ministri o con il Ministero delegato.
- 2. Le direttive che fissano gli obiettivi della Società sono impartite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e vengono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze per la verifica dei profili economici e finanziari. I poteri di vigilanza sugli obiettivi della Società sono esercitati dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro delegato, ai sensi dello Statuto.
- 3. I sistemi di amministrazione e controllo della Società sono regolati dal Libro V, Titolo V, Capo V, Sezione VI-bis, Paragrafi 2, 3, 4, del codice civile.
- 4. Ai sensi dell'articolo 11, comma 2 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, la Società è amministrata da un amministratore unico. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, designa l'amministratore unico. L'assemblea, con delibera motivata ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, può disporre che la Società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre membri. In tal caso, il Presidente del Consiglio dei Ministri designa il presidente del consiglio di amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nonché un componente. Il Ministro dell'economia e delle finanze designa l'altro componente.
- 5. In sede di costituzione, la Società è amministrata da un amministratore unico. E' nominato amministratore unico della Società il dott. Giuseppe Virgone, nato a Palermo il 29 luglio 1968.
- 6. L'amministratore unico di cui al comma 5 dura in carica tre esercizi e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

- 7. Il collegio sindacale è composto da tre sindaci effettivi, di cui uno è il Presidente, e due sindaci supplenti. Il Ministro dell'economia e delle finanze designa il Presidente e gli altri componenti sono designati dal Presidente del Consiglio dei Ministri. In sede di costituzione della società, il collegio sindacale della Società è composto come segue:
- dott. Filippo D'Alterio, nato a Roma il 25 novembre 1955, Presidente del collegio sindacale;
- dott.ssa Elena Gazzola, nata a Lodi il 9 dicembre 1977, sindaco effettivo;
- dott.ssa Annalisa De Vivo, nata a Salerno il 5 agosto 1968, sindaco effettivo;
- dott. Antonio Cestari, nato a Polla (SA), il 14 novembre 1972, sindaco supplente;
- dott. Diego Confalonieri nato a Monza l'11 giugno 1963, sindaco supplente.
- 8. Il collegio sindacale di cui al comma 7 dura in carica tre esercizi e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.
- 9. I compensi per l'amministratore unico o, ove diversamente deliberato dall'assemblea ordinaria, per il consiglio di amministrazione, nonché per il collegio sindacale sono indicati con successivi provvedimenti in linea con le previsioni del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.
- 10. La revisione legale dei conti spetta a una società di revisione legale nominata dall'assemblea previo esperimento di apposita procedura di evidenza pubblica ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) entro 90 giorni dalla costituzione su proposta motivata del collegio sindacale.

#### ART. 3

- 1. Lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12 è assunto dalla Società, in regime di continuità con la precedente gestione, a decorrere dalla data di iscrizione della sua costituzione nel registro delle imprese.
- 2. La copertura dei costi di esercizio della Società per le attività di cui all'articolo 8, commi 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12 è assicurata dai ricavi derivanti dal corrispettivo richiesto ai prestatori di servizi di pagamento abilitati, a fronte del servizio ad essi reso mediante la piattaforma di cui



all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o nell'espletamento delle altre attività della Società.

- 3. La copertura dei costi di esercizio della Società per le attività di cui all'articolo 8, commi 3, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12 è assicurata anche dai ricavi derivanti dai corrispettivi richiesti a fronte dei servizi resi per il tramite del punto di accesso telematico di cui all'articolo 64-bis del decreto legislativo n. 82 del 2005 e della piattaforma di cui all'articolo 50-ter del medesimo decreto legislativo n. 82 del 2005, successivamente alla fase di sviluppo e implementazione degli stessi.
- 4. La Società istituisce un sistema di contabilità analitica per centri di costo, al fine di verificare che i ricavi realizzati in ciascuna delle attività di cui ai due periodi che precedono consentano l'integrale copertura dei relativi costi, così assicurandone la sostenibilità economico-finanziaria.
- 5. A tal fine, entro il 30 novembre di ogni anno, la Società presenta alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, per la sua approvazione, il budget dei costi e dei ricavi per l'esercizio successivo. Il budget, decorsi 60 giorni dall'invio, si intende approvato.
- 6. Al Segretario Generale della Presidenza del Consiglio, Presidente Roberto Chieppa, nato a Roma il 21 febbraio 1966, viene conferito ogni più ampio potere ivi incluso il potere di rappresentanza, con espressa facoltà per il medesimo di conferire ad un soggetto terzo apposita procura notarile, al fine di dare esecuzione a quanto previsto nel presente decreto.

Il presente decreto sarà inviato ai competenti organi di controllo e pubblicato sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Roma, 1 9 GIU, 2019

REPROPERTY OF THE

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

FRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI SEGRETARIATO GENERALE UFFICIO DEL GILANCIO E PER IL RISCONTRO DI REGGLARITA AMMINISTRATIVO-CONTABILE

VISTO E ANNOTATO AL N. 2004 Roma, 1/1/19

IL REVISORE

b. the Mallini,

**,** 

Reg to ALLA CORTE DEL CONTI Addi . 2 3 LUG. ZUI9

Addi 2.5 COO. 2013

#### PagoPA S.p.A.

\*.\*.\* STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA

### Articolo 1

- 1. La Società per azioni denominata "PagoPA S.p.A." è regolata dal presente statuto.
- 2. La denominazione della Società può essere scritta con qualunque forma grafica e con caratteri minuscoli e/o maiuscoli.

#### Articolo 2

- 1. La Società ha sede nel Comune di Roma.
- 2. Con delibera dell'Amministratore Unico o del Consiglio di Amministrazione potranno essere istituite e soppresse sedi secondarie, filiali e uffici in Italia e nel territorio dell'Unione Europea.

#### Articolo 3 .

1. La durata della Società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2100 (duemilacento) e potrà essere prorogata con deliberazioni dell'Assemblea straordinaria.

- 1. La Società ha per oggetto:
- a) la gestione della piattaforma tecnologica PagoPA, di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (in appresso anche "piattaforma" o "piattaforma PagoPA")
- b) ogni attività necessaria per garantire l'efficienza del funzionamento della piattaforma PagoPA;
- c) la promozione, presso le Pubbliche Amministrazioni, della capillare diffusione del sistema di pagamento elettronico, favorendo l'adesione alla piattaforma PagoPA,
- d) la promozione presso i cittadini della conoscenza dell'utilizzo della piattaforma;
- e) l'attività volta a favorire l'adesione alla piattaforma dei prestatori di servizi di pagamento, nonché la possibilità di utilizzo della stessa sui canali e gli strumenti di pagamento disponibili sul mercato;
- f) la garanzia all'utente, nell'ambito dell'utilizzo della piattaforma, della flessibilità nella scelta dello/ strumento di pagamento più rispondente alle sue esigenze per le transazioni e i pagamenti verso la Pubblica Amministrazione;



- g) il potenziamento delle attività di rendicontazione e riconciliazione dei flussi di pagamento in entrata offerte alle Pubbliche Amministrazioni e alla Ragioneria Generale dello Stato;
- h) lo sviluppo tecnologico della piattaforma anche al fine di migliorare:
- l'architettura della stessa e il progressivo adeguamento dei servizi ai moderni standard tecnologici,
- la continuità del servizio, improntato a criteri di semplicità ed efficienza verso gli utenti e le Pubbliche Amministrazioni,
- la sicurezza della piattaforma anche nel rispetto delle normative specifiche sui pagamenti,
- la protezione dei dati relativi alle transazioni gestite dalla piattaforma nel rispetto della normativa vigente;
- i) l'incremento delle transazioni in moneta elettronica per i pagamenti verso la Pubblica Amministrazione;
- l) lo sviluppo e l'implementazione, nonché la successiva gestione e diffusione del punto di accesso telematico di cui all'articolo 64-bis del decreto legislativo n. 82 del 2005 e della piattaforma di cui all'articolo 50-ter del medesimo decreto legislativo n. 82 del 2005; e
- m) lo svolgimento di ogni attività ad essa attribuita dalla legge.
- 2. La Società, nello svolgimento della sua attività, può esercitare attività inerenti, affini, ausiliari, connesse, strumentali o utili rispetto a quelle previste nel presente articolo, operando in piena autonomia secondo le migliori prassi di mercato e tenuto conto dell'evoluzione tecnologica, anche in collaborazione con soggetti terzi.

#### TITOLO II

#### CAPITALE SOCIALE- AZIONI

- 1. Il capitale sociale è di Euro n. 1.000.000,00 (unmilione virgola zero zero) ed è suddiviso in 1.000.000 (unmilione) azioni ordinarie del valore nominale di euro 1,00 (uno virgola zero zero) cadauna.
- 2. La Società è a totale partecipazione pubblica e le sue azioni appartengono al Ministero dell'economia e delle finanze, che esercita i diritti del socio, ivi incluso il diritto di nomina degli organi societari, di concerto con

la Presidenza del Consiglio dei Ministri o con il Ministero delegato.

#### Articolo 6

- 1. Le azioni sono indivisibili e ogni: azione dà diritto ad un voto.
- 2. La qualità di azionista importa adesione al presente statuto.

### TITOLO III ASSEMBLEA Articolo 7

- 1. L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, delibera sulle materie a essa riservate dalla legge.
- 2. Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono tenute, di regola, nel Comune ove è posta la sede della Società, salvo diversa deliberazione dell'Amministratore Unico o del Consiglio di Amministrazione.
- 3. Spetta all'Assemblea ordinaria autorizzare il Consiglio di Amministrazione ad attribuire deleghe al Presidente.
- 4. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, per l'approvazione del bilancio, entro 120 (centoventi) giorni a decorrere dalla chiusura dell'esercizio sociale.

#### Articolo 8

- 1. L'Assemblea è convocata dall'Amministratore Unico o dal Consiglio di Amministrazione con avviso trasmesso con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento, all'indirizzo depositato nel libro soci, almeno 15 (quindici) giorni prima dell'adunanza; detto termine, in caso di urgenza, può essere ridotto a 8 (otto) giorni.
- 2. Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.
- 3. In mancanza di formale convocazione, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita in forma totalitaria quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'Assemblea l'Amministratore Unico, ovvero la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione, e la maggioranza dei componenti del Collegio Sindacale.



- 1. L'intervento in Assemblea è regolato dalle norme di legge e dal presente statuto.
- 2. L'Azionista può farsi rappresentare mediante delega scritta, nei limiti e con le modalità previste dalla legge.

#### Artícolo 10

- 1. L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, o in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, se nominato; in mancanza l'Assemblea elegge il proprio presidente.
- 2. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita e delibera con le maggioranze previste dal codice civile.
- 3. Il presidente verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola lo svolgimento delle assemblee ed accerta i risultati delle votazioni.
- 4. Il presidente, nell'esercizio delle sue funzioni e fatta salva l'ipotesi in cui, per legge, debba essere assicurata la presenza del notaio, è assistito da un segretario nominato dall'Assemblea.
- 5. I verbali delle Assemblee devono essere sottoscritti dal presidente e dal segretario o dal notaio verbalizzante. I verbali delle Assemblee straordinarie devono essere redatti da notaio.
- 6. È possibile tenere le riunioni dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, collegati mediante mezzi di telecomunicazione, e ciò alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:
- che siano presenti nello stesso luogo il presidente dell'Assemblea ed il segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o

trasmettere documenti.

7. Nell'ipotesi di cui al precedente comma, l'Assemblea si intende tenuta nel luogo ove sono presenti il presidente dell'Assemblea e il soggetto verbalizzante.

#### TITOLO IV

#### ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

- 1. La Società è amministrata da un Amministratore Unico. L'Assemblea, con delibera motivata con riquardo specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, disporre che la Società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 membri, tra cui il Presidente. Il Presidente del Consiglio dei Ministri designa l'Amministratore Unico, di | concerto Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso Consiglio di Amministrazione, il Presidente del Consiglio dei Ministri designa il presidente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, componente; il Ministro dell'economia e delle finanze designa l'altro componente.
- 2. La composizione del Consiglio di Amministrazione deve assicurare il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di equilibrio tra i generi, anche ai sensi dell'articolo 11 comma 4 del Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.
- 3. L'assunzione della carica di Amministratore è subordinata al possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti dalla disciplina normativa e regolamentare nonché di quelli di seguito specificati, il cui difetto determina la decadenza dalla carica.
- 4. I consiglieri di amministrazione devono essere scelti secondo criteri di professionalità e competenza tra persone che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio di:
- i) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese, ovvero,
- ii) attività professionali e di insegnamento universitario in materie giuridiche, economiche, finanziarie o tecnico-scientifiche, attinenti o comunque funzionali all'attività di impresa, ovvero,
- iii) funzioni amministrative o dirigenziali, presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni, operanti in settori



attinenti a quello di attività dell'impresa, ovvero presso enti o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori purché le funzioni comportino la gestione di risorse economico finanziarie.

- 5. L'Amministratore cui siano state delegate in modo continuativo, ai sensi dell'art. 2381, comma 2 del codice civile, attribuzioni gestionali proprie del Consiglio di Amministrazione, ovvero l'Amministratore Unico, può rivestire la carica di Amministratore in non più di due ulteriori consigli in società per azioni. Ai fini del calcolo di tale limite, non si considerano gli incarichi di amministratore in società controllate o collegate.
- Gli Amministratori cui non siano state delegate le attribuzioni di cui sopra possono rivestire la carica di amministratore in non più di cinque ulteriori consigli in società per azioni.
- 6. Costituisce causa di ineleggibilità o decadenza per giusta causa, senza diritto di risarcimento danni, dalle funzioni di Amministratore:
- i) l'emissione a suo carico di una sentenza di condanna anche non definitiva e fatti salvi gli effetti della riabilitazione, per taluno dei delitti previsti:
- a) dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
- b) dal titolo XI del libro V del codice civile e dal Regio Decreto del 16 marzo 1942, n.267;
- c) dalle norme che individuano i delitti contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero in materia tributaria;
- d) dall'art. 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale nonché dall'articolo 73 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;
- ii) l'emissione a suo carico di una sentenza di condanna irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- iii) l'emissione a suo carico di misure di prevenzione disposte dall'Autorità giudiziaria ai sensi del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, salvi gli effetti della riabilitazione.

Costituisce altresi causa di ineleggibilità l'emissione



del decreto che disponga il giudizio o del decreto che disponga il giudizio immediato per taluno dei delitti di cui al primo periodo, paragrafo (i), lettere a), b), c) d), senza che sia intervenuta una sentenza di proscioglimento anche non definitiva, ovvero di una sentenza di condanna definitiva che accerti la commissione dolosa di un danno erariale.

7. Gli amministratori che nel corso del mandato dovessero ricevere la notifica di un decreto che dispone il giudizio o del decreto che dispone il giudizio immediato per taluno dei delitti di cui al precedente comma 6, primo periodo, paragrafo i), lettere a), b), c) e d), ovvero di una sentenza di condanna definitiva che accerti la commissione dolosa di un danno erariale devono darne immediata comunicazione all'organo di amministrazione, con obbligo di riservatezza.

Il Consiglio di Amministrazione verifica, nella prima riunione utile e comunque entro i IO (dieci) giorni successivi alla conoscenza dell'emissione dei provvedimenti di cui al primo periodo, l'esistenza di una delle ipotesi ivi indicate.

Nel caso in cui verifica sia positiva, l'Amministratore decade dalla carica per giusta causa, senza diritto al risarcimento danni, salvo che Consiglio di Amministrazione entro il termine di (dieci) giorni di cui sopra, proceda alla convocazione dell'Assemblea, da tenersi entro i successivi (sessanta) giorni, al fine di sottoporre a quest'ultima la proposta di permanenza in carica dell'Amministratore medesimo, motivando tale proposta sulla base di preminente interesse della Società alla permanenza stessa.

Se la verifica da parte del Consiglio di Amministrazione è effettuata dopo la chiusura dell'esercizio sociale, la sottoposta all'Assemblea convocata l'approvazione del relativo bilancio, fermo restando il rispetto dei termini previsti dalla normativa vigente. Nel caso in cui l'Assemblea non approvi la proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione, l'Amministratore decade con effetto immediato dalla carica per giusta causa, senza diritto al risarcimento danni.

8. Fermo restando quanto previsto dai precedenti periodi, l'Amministratore con deleghe che sia sottoposto:



- a) a una pena detentíva o
- b) a una misura cautelare di custodia cautelare o di arresti domiciliari, all'esito del procedimento di cui all'articolo 309 o all'articolo 311, comma 2, del codice di procedura penale, ovvero dopo il decorso dei relativi termini di instaurazione,

decade automaticamente per giusta causa, senza dirítto al risarcimento danni, dalla carica di Amministratore, con contestuale cessazione delle deleghe conferitegli.

Analoga decadenza si determina nel caso in cui l'Amministratore con deleghe sia sottoposto ad altro tipo di misura cautelare personale il cui provvedimento non sia impugnabile, qualora tale misura sia ritenuta da parte del Consiglio di Amministrazione tale da rendere impossibile lo svolgimento delle deleghe conferite.

- 9. Costituiscono cause di sospensione dalle funzioni di Amministratore:
- i) l'applicazione provvisoria di una delle misure previste dall'art. 67, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
- ii) l'applicazione di una misura cautelare di tipo precauzionale.
- Il Consiglio di Amministrazione iscrive l'eventuale revoca dei soggetti, dei quali ha dichiarato la sospensione, fra le materie da trattare nella prima Assemblea successiva al verificarsi di una delle cause di sospensione indicate ai precedenti punti i) e ii): la revoca è dichiarata, sentito l'interessato nei confronti del quale è effettuata la contestazione almeno 15 (quindici) giorni prima della sua audizione.
- L'esponente non revocato è reintegrato nel pieno delle funzioni. La sospensione si applica in ogni caso per l'intera durata delle misure di cui ai precedenti punti i) e ii).
- Ai fini del presente comma, la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale è equiparata alla sentenza di condanna, salvo il caso di estinzione del reato.
- Ai fini dell'applicazione del presente comma, il Consiglio di Amministrazione accerta la sussistenza delle situazioni ivi previste, con riferimento a fattispecie disciplinate in tutto in parte da ordinamenti esteri, sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale.

un Amministratore Unico le funzioni del Consiglio di Amministrazione, ai sensi di quanto previsto nei precedenti commi 3, 4 5, 6, 7, 8 e 9, sono svolte dal Collegio Sindacale.

- 11. Gli Amministratori durano in carica per un periodo non superiore a 3 (tre) esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. L'Amministratore Unico ovvero gli Amministratori sono rieleggibili.
- 12. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli, ai sensi dell'articolo 2386, comma 1, del codice civile, garantendo il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di equilibrio tra i generi.
- 13. Qualora per qualsiasi causa cessi la maggioranza degli Amministratori nominati dall'Assemblea si intenderà cessato l'intero Consiglio e gli Amministratori rimasti in carica provvederanno a convocare d'urgenza l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio. La nomina del nuovo Consiglio avviene in ogni caso con le modalità di cui al comma l del presente articolo.
- 14. E' in ogni caso fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza, premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e trattamenti di fine mandato.
- 15. La remunerazione dei componenti dei comitati con funzioni consultive o di proposta, ove sia necessaria la costituzione di detti comitati, può essere riconosciuta a ciascuno dei componenti in misura non superiore al 30% (trenta per cento) del compenso deliberato per la carica di Amministratore e comunque proporzionata alla qualificazione professionale e all'entità dell'impegno richiesto.

#### Articolo 12

1. The case di nomina di un Consiglio di Amministrazione, lo stesso, nella prima seduta successiva all'Assemblea che ha proceduto alla sua nomina e qualora non vi abbia già provveduto l'Assemblea stessa, può eleggere tra i suoi membri un Vice Presidente al solo fine di sostituire il Presidente nei casi di assenza o di impedimento del Presidente medesimo; la carica di Vice Presidente non darà in ogni caso titolo a compensi

aggiuntivi. In mancanza di tale nomina, in caso di assenza o impedimento del Presidente, la carica e la rappresentanza della Società sono esercitate dal Consigliere più anziano. Il Consiglio di Amministrazione può, altresì, nominare un segretario che può non essere membro del Consiglio medesimo.

#### Articolo 13

- I. In caso di nomina di un Consiglio Amministrazione, lo stesso si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne venga fatta richiesta scritta dalla maggioranza dei suoi componenti o dal Collegio Sindacale.
- 2. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione possono tenersi anche per audio o audio/video conferenza, condizione che tutti i partecipanti possano identificati e sia loro consentito di seguire discussione ed intervenire in tempo reale trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione, nel pieno rispetto della riservatezza degli argomenti trattati, e che sia consentito soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione.
- 3. Nella ipotesi di cui sopra, l'adunanza del Consiglio di Amministrazione si considera tenuta nel luogo ove si trovano il Presidente e il Segretario.
- 4. La convocazione del Consiglio di Amministrazione, contenente il giorno, l'ora e il luogo nonché l'ordine del giorno, è fatta per iscritto dal Presidente o, su sua indicazione, dal segretario, con qualsiasi mezzo che assicuri la prova dell'avvenuto ricevimento.
- 5. La convocazione deve essere inviata ordinariamente almeno 5 (cinque) giorni consecutivi prima dell'adunanza che, nei casi di urgenza, sono ridotti a 2 (due).
- 6. Anche in difetto di convocazione, il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza di tutti i suoi membri, nonché di tutti i componenti del Collegio Sindacale.

#### Articolo 14

1. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente e, in sua assenza, dal Vice Presidente, ove eletto, ovvero dal Consigliere più anziano .

- 1. Per la validità della costituzione e delle deliberazioni in caso di nomina di un Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica.
- 2. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

- 1. La gestione della Società spetta all'Organo Amministrativo, il quale compie le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale, tenuto conto delle Direttive che fissano gli obiettivi della impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro delegato, ai sensi dell'articolo 8, comma 2 del decreto legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12 (in appresso anche "Decreto ") come verificate nei profili economici e finanziari da parte de1Ministero dell'economia e delle finanze.
- 2. Al fine della vigilanza di cui all'art. 8 comma 2 del Decreto, entro il 30 novembre di ogni anno, Amministrativo comunica alla Presidenza del Consiglio dei Ministri o al Ministero delegato, per la approvazione, il budget per l'esercizio dell'anno successivo, che include una rappresentazione analitica dei costi di gestione e di sviluppo della piattaforma Decorsi 60 giorni dall'invio senza che Presidenza del Consiglio dei Ministri abbia provveduto a rispondere, il budget si intende approvato.
- 3. Inoltre, sempre al fine della vigilanza di cui all'art. 8 comma 2 del Decreto, l'Organo Amministrativo provvede a fornire, annualmente, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri o al Ministero delegato una relazione sulle attività intraprese per raggiungere gli obiettivi di cui alle direttive: impartite ďa l Presidenza del Consiglio dei Ministri o Ministero delegato, ai sensi dell'articolo 8 del decreto dicembre 2018, n. 135, : convertito, modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12 nonche altra informazione richiesta dalla suddetta/ amministrazione vigilante.
- 4. Sono attribuite all'Organo Amministrativo, previa informazione all'Azionista, le seguenti competenze:
- a) l'adeguamento dello statuto sociale a disposizioni



normative obbligatorie, che non comportino valutazioni discrezionali in merito alle modalità di recepimento delle stesse;

b) l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie nel territorio nazionale.

#### Articolo 17

- 1. Il Consiglio di Amministrazione, previa delibera dell'Assemblea di cui all'articolo 7 del presente statuto, può attribuire deleghe gestionali al Presidente sulle materie indicate dall'Assemblea, determinandone in concreto il contenuto.
- 2. Il Consiglio di Amministrazione, fermo restando quanto previsto dal precedente comma, può inoltre delegare, sempre nei limiti di legge e definendone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di attuazione, parte delle sue attribuzioni a un solo componente che viene nominato Amministratore Delegato. I compensi all'Amministratore Delegato, o al Presidente nel caso di attribuzione di deleghe operative di cui al precedente comma, sono determinati nel rispetto dell'art. 11, commi 6 e 7, del Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e s.m.i.
- 3. Il Consiglio di Amministrazione può delegare il compimento di singoli atti anche ad altri membri del Consiglio stesso, a condizione che non siano previsti compensi aggiuntivi; può, inoltre, nominare uno o più procuratori per determinati atti o categorie di atti.
- 4. Gli organi delegati curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, almeno ogni 90 (novanta) giorni, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per dimensioni e caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle sue controllate.
- 5. Quando l'amministrazione della Società è affidata all'Amministratore Unico al medesimo spettano, ove non espressamente indicato dal presente statuto, i poteri e le facoltà che il presente statuto attribuisce al Consiglio di Amministrazione e al suo Presidente.

#### Articolo 18

1. Le adunanze e le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione risultano dai processi verbali, firmati



dal Presidente della seduta e dal Segretario, e trascritti sull'apposito libro tenuto a norma di legge.

2. Dei verbali possono essere rilasciate copie ed estratti a cura del segretario.

#### Articolo 19

- 1. La rappresentanza della Società, di fronte a qualunque autorità giudiziaria o amministrativa e di fronte ai terzi, nonché la firma sociale spettano all'Amministratore Unico o al Presidente e, in caso di sua assenza od impedimento, al Vice Presidente, ovvero al Consigliere più anziano. La rappresentanza spetta, altresì, ai Consiglieri muniti di delega nell'ambito delle attribuzioni delegate.
- 2. Fermo restando quanto sopra, in caso di nomina di un Consiglio di Amministrazione, lo stesso può conferire la rappresentanza della Società ad uno o più dei suoi componenti.

## TITOLO V COLLEGIO SINDACALE Articolo 20

- 1. Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento.
- 2. Il Collegio Sindacale è costituito da 3 (tre) membri effettivi, tra cui il Presidente è l'Assemblea ne determina il compenso. Sono nominati, altresì, 2 (due) sindaci supplenti. Il presidente è designato dal Ministro dell'economia e delle finanze, mentre gli altri componenti sono designati dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro delegato.
- 3. I Sindaci restano in carica per 3 (tre) esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Essi sono rieleggibili sempre relativo di quanto previsto al precedente comma 2.
- 3. La composizione del Collegio Sindacale deve assicurate il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di equilibrio tra i generi. Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più sindaci effettivi, subentrano i sindaci supplenti nell'ordine atto a garantire il rispetto delle suddette disposizioni



- di legge e regolamentari in materia di equilibrio tra i generi.
- 4. Per tutta la durata dell'incarico i sindaci debbono possedere i requisiti di cui all'art. 2399 del codice civile. La perdita di tali requisiti determina l'immediata decadenza del sindaco e la sua sostituzione con il sindaco supplente individuato secondo il criterio di cui sopra.
- 5. Le deliberazioni del Collegio Sindacale risultano da processi verbali che sono trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge.
- 6. Il Collegio Sindacale si riunisce almeno ogni 90 (novanta) giorni. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.
- 7. Le riunioni del Collegio Sindacale possono tenersi mediante audio o audio/video conferenza condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire discussione, di intervenire ÌЛ tempo reale trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione, nel pieno rispetto della riservatezza argomenti trattati, e che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione.
- 8. Nella ipotesi di cui sopra, la riunione si considererà tenuta nel luogo ove si trova il Presidente.
- 9. E' fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza, ovvero premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività o trattamenti di fine mandato ai componenti del Collegio Sindacale.

#### TITOLO VI

#### REVISIONE LEGALE DEI CONTI

#### Articolo 21

- 1. La revisione legale dei conti è demandata a un revisore legale dei conti o a una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.
- 2. L'incarico è conferito dall'Assemblea, su proposta motivata del Collegio Sindacale, per la durata di 3 (tre) esercizi con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

L'Assemblea determina, altresì, il corrispettivo spettante per l'intera durata dell'incarico.

3. La società di revisione documenta l'attività svolta in apposito libro tenuto presso la sede della Società.

#### Articolo 22

- 1. L'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione nomina, previo parere obbligatorio del Collegio Sindacale, per un periodo non inferiore alla durata in carica dell'Amministratore Unico ovvero del Consiglio stesso e non superiore a sei esercizi, il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari di cui all'art. 154-bis del testo unico delle disposizioni in materia finanziaria (D.lgs. n. 58 del 1998 e successive modificazioni).
- 2. Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari:
- a) deve possedere i requisiti di onorabilità previsti per gli amministratori;
- b) deve essere scelto secondo criteri di professionalità o competenza tra i dirigenti che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno 3 (tre) anni nell'area contabile o amministrativa presso società, anche di consulenza, ovvero presso studi professionali;
- c) può essere revocato dall'Amministratore Unico o dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, solo per giusta causa;
- d) decade dall'ufficio in mancanza dei requisiti necessari per la carica, fermo restando che la decadenza è dichiarata dall'Organo Amministrativo entro 30 (trenta) giorni dalla conoscenza del difetto sopravvenuto;
- e) predispone adeguate procedure amministrative e contabili per la formazione del bilancio d'esercizio e, ove previsto, del bilancio consolidato.
- 3. L'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione vigila affinché il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari disponga di adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti allui attribuiti, nonché sul rispetto effettivo delle procedure amministrative e contabili.
- 4. Gli organi amministrativi delegati e il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari attestano con apposita relazione, allegata al bilancio d'esercizio e, ove previsto, al bilancio consolidato, l'adeguatezza e l'effettiva applicazione delle procedure, di cui al precedente comma 2, lettera e), nel corso dell'esercizio cui si riferiscono i documenti, nonché la

corrispondenza di questi alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e la loro idoneità a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società e, ove previsto il bilancio consolidato, dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento.

#### TITOLO VII

#### BILANCIO E UTILI

#### Articolo 23

- 1. L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
- 2. Alla fine di ogni esercizio, l'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio sociale, in conformità alle prescrizioni di legge.

#### Articolo 24

- 1. L'utile netto di bilancio è ripartito come segue:
- il 5% (cinque per cento) alla riserva legale, nei limiti di cui all'articolo 2430 del codice civile;
- il residuo secondo quanto stabilito dall'Assemblea.

#### TITOLO VIII

#### SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA'

#### Articolo 25

1. In caso di scioglimento della Società, l'Assemblea determina la modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori fissandone i poteri e i compensi.

#### TITOLO IX

#### DISPOSIZIONI TRANSITORIE E GENERALI

#### Articolo 26

- 1. Non è consentita l'istituzione di organi diversi da quelli previsti dalle norme general in materia di società.
- 2. Per quanto non espressamente disposto dal presente statuto, valgono le norme del codice civile e delle leggi speciali in materia.



VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante il Codice dell'amministrazione digitale;

VISTO il decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione e, in particolare, l'articolo 8, secondo cui ai fini dell'attuazione degli obiettivi di cui all'Agenda digitale italiana, per la gestione della piattaforma di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è costituita una società per azioni interamente partecipata dallo Stato, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, secondo criteri e modalità individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019 che stabilisce i criteri e le modalità di costituzione della Società per azioni denominata "PagoPA S.p.A.", interamente partecipata dallo Stato, con capitale sociale iniziale pari a 1.000.000 di Euro;

VISTO l'articolo 2, commi 5 e 7, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, in cui si dispone, rispettivamente, la nomina dell'amministratore unico, nella persona del dott. Giuseppe Virgone, e la nomina dei membri del collegio sindacale della società, nelle persone del dott. Filippo D'Alterio, come presidente, della dott.ssa Elena Gazzola e della dott.ssa Annalisa De Vivo come sindaci effettivi e del dott. Antonio Cestari e del dott. Diego Confalonieri come sindaci supplenti;

VISTO, altresì, l'articolo 2, comma 9, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, secondo cui "I compensi per l'amministratore unico o, ove diversamente deliberato dall'assemblea ordinaria, per il consiglio di amministrazione, nonché per il collegio sindacale sono indicati con successivi provvedimenti in linea con le previsioni del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175";

VISTO l'articolo 2402 del codice civile secondo cui la retribuzione annuale dei sindaci se non è stabilita nello statuto, deve essere determinata dalla assemblea all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio:

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 dicembre 2013, n. 166, recante "Regolamento relativo ai compensi per gli amministratori con deleghe delle società controllate dal Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'ex articolo 23 bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214." che, ai fini della determinazione dell'importo massimo complessivo degli emolumenti da corrispondere agli amministratori, classifica le società in tre fasce.

## 84032/42 🚱 Konsiglio dei Ministri

determinate sulla base di indicatori dimensionali quantitativi, volti a valutarne la complessità organizzativa e gestionale e le dimensioni economiche;

VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante il "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica" (di seguito "Testo Unico") e, in particolare, comma 6 dell'articolo 11 secondo cui "Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, per le società a controllo pubblico sono definiti indicatori dimensionali quantitativi e qualitativi al fine di individuare fino a cinque fasce per la classificazione delle suddette società. Per le società controllate dalle regioni o dagli enti locali, il decreto di cui al primo periodo è adottato previa intesa in Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Per ciascuna fascia è determinato, in proporzione, il limite dei compensi massimi al quale gli organi di dette società devono fare riferimento, secondo criteri oggettivi e trasparenti, per la determinazione del trattamento economico annuo onnicomprensivo da corrispondere agli amministratori, ai titolari e componenti degli organi di controllo, ai dirigenti e ai dipendenti, che non potrà comunque eccedere il limite massimo di euro 240.000 annui al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario, tenuto conto anche dei compensi corrisposti da altre pubbliche amministrazioni o da altre società a controllo pubblico. Le stesse società verificano il rispetto del limite massimo del trattamento economico annuo onnicomprensivo dei propri amministratori e dipendenti fissato con il suddetto decreto. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono limiti ai compensi inferiori a quelli previsti dal decreto di cui al presente comma. Il decreto stabilisce altresì i criteri di determinazione della parte variabile della remunerazione, commisurata ai risultati di bilancio raggiunti dalla società nel corso dell'esercizio precedente. In caso di risultati negativi attribuibili alla responsabilità dell'amministratore, la parte variabile non può essere corrisposta."

VISTO l'articolo 11, comma 7, del Testo Unico, secondo cui "Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 6 restano in vigore le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 dicembre 2013, n. 166.";

VISTO l'articolo 11, comma 8, del Testo Unico, secondo cui "Gli amministratori delle società a controllo pubblico non possono essere dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti. Qualora siano dipendenti della società controllante, in virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione, fatto salvo il diritto alla copertura assicurativa e al rimborso delle spese documentate, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 6, essi hanno l'obbligo di riversare i relativi compensi alla società di appartenenza. Dall'applicazione del presente comma non possono derivare aumenti della spesa complessiva per i compensi degli amministratori".

VISTO l'articolo 11, comma 9, lettera c), del Testo Unico, che stabilisce che gli statuti delle società a controllo pubblico prevedono "il divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, e il divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato, ai componenti degli organi sociali";



# 1 84032 (13 U Presidente del Consiglio dei Ministri

CONSIDERATO che l'iter finalizzato all'adozione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 11, comma 6, del Testo Unico, è tutt'ora in corso;

CONSIDERATI i volumi delle transazioni effettuati sulla piattaforma pagoPA, in gestione alla Società, e il loro importo complessivo nonché l'aumento esponenziale delle stesse negli ultimi anni, e le previsioni di ulteriore crescita e incremento di tali valori per l'anno 2019-2020:

CONSIDERATO che, ai sensi del citato articolo 2, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, la società è amministrata da un amministratore unico il quale, in assenza di un organo amministrativo collegiale, ha ampi poteri e responsabilità di gestione;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 giugno 2018, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Onorevole Dott. Giancarlo Giorgetti, è stata delegata la firma dei decreti, degli atti e dei provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei Ministri, ad esclusione di quelli che richiedono una preventiva deliberazione del Consiglio dei Ministri e di quelli relativi alle attribuzioni di cui all'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

#### DECRETA

#### Art. 1

- 1. In sede di costituzione della Società "PagoPa S.p.A.", il compenso annuale omnicomprensivo spettante all'amministratore unico, dott. Giuseppe Virgone, è stabilito in euro 120.000,00. Il compenso è corrisposto dalla Società all'amministratore unico con periodicità mensile.
- 2. Con successivo provvedimento adottato dall'assemblea dei soci è fissata, tenuto conto della normativa vigente, la disciplina del rimborso delle spese documentate, sostenute dall'organo di amministrazione ai fini dello svolgimento dell'incarico.

#### Art. 2

1. In sede di costituzione della Società e per tutta la durata dell'incarico, il compenso annuale omnicomprensivo spettante al presidente del collegio sindacale, dott. Filippo D'Alterio, è stabilito in euro 12.000,00 ed il compenso annuale onnicomprensivo spettante di sindaci effettivi, dott.ssa Annalisa De Vivo e dott.ssa Elena Gazzola, è fissato in euro 8,000/00 ciascuno.

2. Ai sindaci supplenti non spetta alcun compenso. Solo ove chiamati a sostituire il sindaci effettivi ai sensi dell'articolo 2401 codice civile, ai sindaci supplenti spetta il compenso nella stessa misura indicata al comma 1.

Romane Toeliza DEGC 2019 UO DEI MINISTRI

SEGRETARIATO CENERALE UFFICIO DEL BILANCIO E PER IL RISCONTRO PRESIDENTE DEL CON

VISTO E ANNOTATO AL N. 2306

BANCA D'ITALIA FILIALE DI ROMA SEDE

řάφ, 24/07/2019 17:0

#### SOCIETA' COSTITUENDE RICEVUTA DI DEPOSITO PROVVISORIO (COSTITUZIONE SIMULTANEA)

DATA VERSAMENTO : 24/07/2019

CODICE : 19087215.

SOCIETA' COSTITUENDA : PAGOPA SPA

SEDE: PIAZZA COLONNA, 370 ROMA

SCOPO SOCIALE : ATTIVITA'DL 135/18 ART 8 C1,3

CAPITALE IN DANARO : 1,000,000,00

IL SIGNOR/A : PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI M COD. FIS. P.IVA: 80415740580

RESIDENTE IN

HA OGGI VERSATO IN QUESTE CASSE. PER CONTO DEL/I SOCIO/I SOTTOSCRITTORE/I DELLA

SUDDETTA SOCIETA" ED A TENORE E PER GLI EFFETTI

2329 C.C. (PER LA COSTITUZIONE DI SOC. PER AZIONI)

DELL' ART. 2464 C.C. (PER LA COSTITUZIONE DI SOC. ACC. PER AZ.)

2475-2476 C.C. (PER LA COSTITUZIONE DI SOC. RESP. LIM.)

LA SOMMA SOTTOINDICATA.

COGNOME E NOME

INDIRIZZO

: MEF - DIPARTIMENTO TESORO

C. F. 80415740580

LUOGO E DATA DI NASCITA

: STATO ITALIANO : ROMA Via XX Sattembre. 97


QUOTA DI PARTECIPAZIONE

1.000.000.00

AMMONTARE COMPLESSIVO VERSATO : E.

DICONSI EURO : UNMILIONE/OC

1.000.000,00



RETTORE

AVVERTENZE :

Nei confronti di coloro che hanno proceduto al versamento dei decimi alla Banca la presente ricevuta non avra' piu' alcun effetto dopo che la Societa' sara' iscritta nel Registro del= le Imprese , perche' a norma di legge (artt. 2329,2464,2475 e 2476 C.C.) i decimi versati dovranno essere restituiti alla Societa' e per essa agli amministratori o chi per loro. Se decorso un anno dal predetto versamento la Societa' non rissultera' iscritta nel suindicato registro. I decimi versati dovranno essere restituiti ai sottoscrittori. In ambedue casi innanzi previsti la presente ricevuta dovra' essere re stituita alla Banca al momento del ritiro dei decimi.

### 84032/45

Rep. 84031

Si certifica da me Dott. PAOLO CASTELLINI, Notaio in Roma, conRoma 1 nº 138884/02

Bollo assolto in modo virtuale.


Autorizzazione Agenzia

studio in Via Orazio n. 31, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, che la presente è la copia fotostatica della ricevuta del versamento dell'intero capitale sociale della costituenda società con socio unico "PagoPA S.p.A.", con sede in Roma, Piazza Colonna n. 370, rilasciata dalla Banca d'Italia - Sede di Roma in data 24 luglio 2019 al socio sottoscrittore.


La presente copia consta di due pagine.

In fede.

Roma, ventiquattro luglio duemiladiciannove.



Allegato "C"/ Rogito 23614
PagoPA S.p.A.
* * *
STATUTO
TITOLO I
DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA
Articolo 1
1. La Società per azioni denominata "PagoPA S.p.A." è regolata dal pre-
sente statuto.
2. La denominazione della Società può essere scritta con qualunque forma
grafica e con caratteri minuscoli e/o maiuscoli
Articolo 2
1. La Società ha sede nel Comune di Roma.
2. Con delibera dell'Amministratore Unico o del Consiglio di Amministra-
zione potranno essere istituite e soppresse sedi secondarie, filiali e uffici in
Italia e nel territorio dell'Unione Europea
Articolo 3
1. La durata della Società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2100
(duemilacento) e potrà essere prorogata con deliberazioni dell'Assemblea
straordinaria.
Articolo 4
1. La Società ha per oggetto:
_a) la gestione della piattaforma tecnologica PagoPA, di cui all'articolo 5,
comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (in appresso anche
"piattaforma" o "piattaforma PagoPA");




b) ogni attività necessaria per garantire l'efficienza del funzionamento
della piattaforma pagoPA;
-c) la promozione, presso le Pubbliche Amministrazioni, della capillare
diffusione del sistema di pagamento elettronico, favorendo l'adesione alla
piattaforma PagoPA;
-d) la promozione presso i cittadini della conoscenza e dell'utilizzo della
piattaforma;
e) l'attività volta a favorire l'adesione alla piattaforma dei prestatori di
servizi di pagamento, nonché la possibilità di utilizzo della stessa sui canali
e gli strumenti di pagamento disponibili sul mercato;
-f) la garanzia all'utente, nell'ambito dell'utilizzo della piattaforma, della
flessibilità nella scelta dello strumento di pagamento più rispondente alle
sue esigenze per le transazioni e i pagamenti verso la Pubblica Amministra-
zione;
-g) il potenziamento delle attività di rendicontazione e riconciliazione dei
flussi di pagamento in entrata offerte alle Pubbliche Amministrazioni e alla
Ragioneria Generale dello Stato;
-h) lo sviluppo tecnologico della piattaforma anche al fine di migliorare:
- l'architettura della stessa e il progressivo adeguamento dei servizi ai mo-
derni standard tecnologici;
- la continuità del servizio, improntato a criteri di semplicità ed efficienza
verso gli utenti e le Pubbliche Amministrazioni;
- la sicurezza della piattaforma anche nel rispetto delle normative specifiche
sui pagamenti;
- la protezione dei dati relativi alle transazioni gestite dalla niattaforma nel

rispetto della normativa vigente;	
i) l'incremento delle transazioni in moneta elettronica per i pagamenti	
verso la Pubblica Amministrazione;	
l) lo sviluppo e l'implementazione, nonché la successiva gestione e diffu-	
sione del punto di accesso telematico di cui all'articolo 64-bis del decreto	
legislativo n. 82 del 2005 e della piattaforma di cui all'articolo 50-ter del	
medesimo decreto legislativo n. 82 del 2005; e	
m) lo svolgimento di ogni attività ad essa attribuita dalla legge	
2. La Società, nello svolgimento della sua attività, può esercitare attività	
inerenti, affini, ausiliari, connesse, strumentali o utili rispetto a quelle previ-	
ste nel presente articolo, operando in piena autonomia secondo le migliori	
prassi di mercato e tenuto conto dell'evoluzione tecnologica, anche in colla-	
borazione con soggetti terzi.	
TITOLO II	
CAPITALE SOCIALE- AZIONI	
Articolo 5	
1. Il capitale sociale è di Euro n. 1.000.000,00 (unmilione virgola zero zero)	
ed è suddiviso in 1.000.000 (unmilione) azioni ordinarie del valore nomina-	<u> </u>
le di euro 1,00 (uno virgola zero zero) cadauna.	
2. La Società è a totale partecipazione pubblica e le sue azioni appartengono	
al Ministero dell'economia e delle finanze, che esercita i diritti del socio, ivi	
incluso il diritto di nomina degli organi societari, di concerto con la Presi-	
denza del Consiglio dei Ministri o con il Ministero delegato	V
Articolo 6	
1. Le azioni sono indivisibili e ogni azione dà diritto ad un voto	

2. La qualità di azionista importa adesione al presente statuto.
TITOLO III
ASSEMBLEA
Articolo 7
1. L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, delibera sulle materie a essa riser-
vate dalla legge.
2. Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono tenute, di regola, nel Comu-
ne ove è posta la sede della Società, salvo diversa deliberazione dell'Ammi-
nistratore Unico o del Consiglio di Amministrazione.
3. Spetta all'Assemblea ordinaria autorizzare il Consiglio di Amministra-
zione ad attribuire deleghe al Presidente.
4. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno,
per l'approvazione del bilancio, entro 120 (centoventi) giorni a decorrere
dalla chiusura dell'esercizio sociale.
Articolo 8
1. L'Assemblea è convocata dall'Amministratore Unico o dal Consiglio di
Amministrazione con avviso trasmesso con lettera raccomandata, ovvero
con qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimen-
to, all'indirizzo risultante dal libro soci, almeno 15 (quindici) giorni prima
dell'adunanza; detto termine, in caso di urgenza, può essere ridotto a 8 (ot-
to) giorni.
2. Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo,
'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare
3. In mancanza di formale convocazione, l'Assemblea si reputa regolarmen-
e costituita in forma totalitaria quando è rappresentato l'intero capitale so-


ciale e partecipa all'Assemblea l'Amministratore Unico, ovvero la maggio-
ranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione, e la maggioranza
dei componenti del Collegio Sindacale
Articolo 9
1. L'intervento in Assemblea è regolato dalle norme di legge e dal presente
statuto
2. L'Azionista può farsi rappresentare mediante delega scritta, nei limiti e
con le modalità previste dalla legge,
Articolo 10
1. L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del
Consiglio di Amministrazione, o in sua assenza o impedimento, dal Vice
Presidente, se nominato; in mancanza l'Assemblea elegge il proprio presi-
dente.
2. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita e
delibera con le maggioranze previste dal codice civile.
3. Il presidente verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la
legittimazione dei presenti, regola lo svolgimento delle assemblee ed accer-
ta i risultati delle votazioni.
4. Il presidente, nell'esercizio delle sue funzioni e fatta salva l'ipotesi in cui,
per legge, debba essere assicurata la presenza del notaio, è assistito da un
segretario nominato dall'Assemblea
5. I verbali delle Assemblee devono essere sottoscritti dal presidente e dal
segretario o dal notaio verbalizzante. I verbali delle Assemblee straordinarie
devono essere redatti da notaio.
6. È possibile tenere le riunioni dell'Assemblea, sia ordinaria che straordina-



ria, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, collegati me	3-
diante mezzi di telecomunicazione, e ciò alle seguenti condizioni, cui dovr	rà
essere dato atto nei relativi verbali:	****
- che siano presenti nello stesso luogo il presidente dell'Assemblea ed il se	3-
gretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizion	ie
del verbale;	****
- che sia consentito al presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e l	a
legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, con	1-
statare e proclamare i risultati della votazione;	
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gl	li
eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;	
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla vo	-(
tazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visiona	<b>L-</b> -
re, ricevere o trasmettere documenti.	***
7. Nell'ipotesi di cui al precedente comma, l'Assemblea si intende tenuta	a
nel luogo ove sono presenti il presidente dell'Assemblea e il soggetto ver	<u>-</u> -
balizzante,	-
TITOLO IV	
ORGANO DI AMMINISTRAZIONE	
Articolo 11	
1. La Società è amministrata da un Amministratore Unico. L'Assemblea	ι,
con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza or	•_
ganizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, può	ó
disporre che la Società sia amministrata da un Consiglio di Amministra	,
zione composto da 3 membri, tra cui il Presidente. Il Presidente del Consi	

glio dei Ministri designa l'Amministratore Unico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso di Consiglio di Amministrazione, il Presidente del Consiglio dei Ministri designa il Presidente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nonché un componente; il Ministro dell'economia e delle finanze designa l'altro componente. 2. La composizione del Consiglio di Amministrazione deve assicurare il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di equilibrio tra i generi, anche ai sensi dell'articolo 11 comma 4 del Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175..... 3. L'assunzione della carica di Amministratore è subordinata al possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti dalla disciplina normativa e regolamentare nonché di quelli di seguito specificati, il cui difetto determina la decadenza dalla carica. 4. I consiglieri di amministrazione devono essere scelti secondo criteri di professionalità e competenza tra persone che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio di: i) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso ii) attività professionali e di insegnamento universitario in materie giuridiche, economiche, finanziarie o tecnico-scientifiche, attinenti o comunque funzionali all'attività di impresa, ovvero,..... iii) funzioni amministrative o dirigenziali, presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni, operanti in settori attinenti a quello di attività dell'impresa, ovvero presso enti o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza


con i predetti settori purché le funzioni comportino la gestione di risorse



economico finanziarie.
5. L'Amministratore cui siano state delegate in modo continuativo, ai sens
dell'art. 2381, comma 2 del codice civile, attribuzioni gestionali proprie de
Consiglio di Amministrazione, ovvero l'Amministratore Unico, può rive-
stire la carica di Amministratore in non più di due ulteriori consigli in so-
•
cietà per azioni. Ai fini del calcolo di tale limite, non si considerano gli in-
carichi di amministratore in società controllate o collegate
Gli Amministratori cui non siano state delegate le attribuzioni di cui sopra
possono rivestire la carica di amministratore in non più di cinque ulteriori
consigli in società per azioni.
6. Costituisce causa di ineleggibilità o decadenza per giusta causa, senza di-
ritto di risarcimento danni, dalle funzioni di Amministratore:
i) l'emissione a suo carico di una sentenza di condanna anche non definitiva
e fatti salvi gli effetti della riabilitazione, per taluno dei delitti previsti:
a) dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare
assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di stru-
menti di pagamento;
b) dal titolo XI del libro V del codice civile e dal Regio Decreto del 16 mar-
zo 1942, n.267;
c) dalle norme che individuano i delitti contro la pubblica amministrazione,
contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, con-
tro l'economia pubblica ovvero in materia tributaria;
d) dall'art. 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale nonché dall'ar-
ticolo 73 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.
309;


ii) l'emissione a suo carico di una sentenza di condanna irrevocabile, salvi
gli effetti della riabilitazione, alla reclusione per un tempo non inferiore a
due anni per un qualunque delitto non colposo;
iii) l'emissione a suo carico di misure di prevenzione disposte dall'Autorità
giudiziaria ai sensi del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, salvi gli effetti della
riabilitazione
Costituisce altresì causa di ineleggibilità l'emissione del decreto che di-
sponga il giudizio o del decreto che disponga il giudizio immediato per ta-
luno dei delitti di cui al primo periodo, paragrafo i), lettere a), b), c) d), sen-
za che sia intervenuta una sentenza di proscioglimento anche non definitiva,
ovvero di una sentenza di condanna definitiva - che accerti la commissione
dolosa di un danno erariale
7. Gli amministratori che nel corso del mandato dovessero ricevere la noti-
fica di un decreto che dispone il giudizio o del decreto che dispone il giudi-
zio immediato per taluno dei delitti di cui al precedente comma 6, primo pe-
riodo, paragrafo i), lettere a), b), c) e d), ovvero di una sentenza di condanna
definitiva che accerti la commissione dolosa di un danno erariale devono
darne immediata comunicazione all'organo di amministrazione, con obbli-
go di riservatezza.
Il Consiglio di Amministrazione verifica, nella prima riunione utile e co-
munque entro i 10 (dieci) giorni successivi alla conoscenza dell'emissione
dei provvedimenti di cui al primo periodo, l'esistenza di una delle ipotesi
ivi indicate
Nel caso in cui la verifica sia positiva, l'Amministratore decade dalla carica

per giusta causa, senza diritto al risarcimento danni, salvo che il Consiglio



di Amministrazione entro il termine di 10 (dieci) giorni di cui sopra, proceda alla convocazione dell'Assemblea, da tenersi entro i successivi 60 (sessanta) giorni, al fine di sottoporre a quest'ultima la proposta di permanenza in carica dell'Amministratore medesimo, motivando tale proposta sulla base di un preminente interesse della Società alla permanenza stessa...... Se la verifica da parte del Consiglio di Amministrazione è effettuata dopo la chiusura dell'esercizio sociale, la proposta è sottoposta all'Assemblea convocata per l'approvazione del relativo bilancio, fermo restando il rispetto dei termini previsti dalla normativa vigente. Nel caso in cui l'Assemblea non approvi la proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione, l'Amministratore decade con effetto immediato dalla carica per giusta causa, senza diritto al risarcimento danni. 8. Fermo restando quanto previsto dai precedenti periodi, l'Amministratore con deleghe che sia sottoposto: a) a una pena detentiva o b) a una misura cautelare di custodia cautelare o di arresti domiciliari, all'esito del procedimento di cui all'articolo 309 o all'articolo 311, comma 2, del codice di procedura penale, ovvero dopo il decorso dei relativi termini di instaurazione, decade automaticamente per giusta causa, senza diritto al risarcimento danni, dalla carica di Amministratore, con contestuale cessazione delle deleghe conferitegli. Analoga decadenza si determina nel caso in cui l'Amministratore con deleghe sia sottoposto ad altro tipo di misura cautelare personale il cui provvedimento non sia impugnabile, qualora tale misura sia ritenuta da parte del


Consiglio di Amministrazione tale da rendere impossibile lo svolgimento delle deleghe conferite. 9. Costituiscono cause di sospensione dalle funzioni di Amministratore:..... i) l'applicazione provvisoria di una delle misure previste dall'art. 67, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. ii) l'applicazione di una misura cautelare di tipo precauzionale. Il Consiglio di Amministrazione iscrive l'eventuale revoca dei soggetti, dei quali ha dichiarato la sospensione, fra le materie da trattare nella prima Assemblea successiva al verificarsi di una delle cause di sospensione indicate ai precedenti punti i) e ii): la revoca è dichiarata, sentito l'interessato nei confronti del quale è effettuata la contestazione almeno 15 (quindici) giorni prima della sua audizione..... L'esponente non revocato è reintegrato nel pieno delle funzioni. La sospensione si applica in ogni caso per l'intera durata delle misure di cui ai precedenti punti i) e ii)..... Ai fini del presente comma, la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale è equiparata alla sentenza di condanna, salvo il caso di estinzione del reato. Ai fini dell'applicazione del presente comma, il Consiglio di Amministrazione accerta la sussistenza delle situazioni ivi previste, con riferimento a fattispecie disciplinate in tutto in parte da ordinamenti esteri, sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale..... 10. Quando l'amministrazione della Società è affidata a un Amministratore Unico le funzioni del Consiglio di Amministrazione, ai sensi di quanto previsto nei precedenti commi 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, sono svolte dal Collegio Sin-



dacale
11. Gli Amministratori durano in carica per un periodo non superiore a 3
(tre) esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approva-
zione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. L'Ammini-
stratore Unico ovvero gli Amministratori sono rieleggibili.
12. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministrato-
ri, gli altri provvedono a sostituirli, ai sensi dell'articolo 2386, comma 1,
del codice civile, garantendo il rispetto delle disposizioni di legge e rego-
lamentari vigenti in materia di equilibrio tra i generi
13. Qualora per qualsiasi causa cessi la maggioranza degli Amministratori
nominati dall'Assemblea si intenderà cessato l'intero Consiglio e gli Am-
ministratori rimasti in carica provvederanno a convocare d'urgenza l'As-
semblea per la nomina del nuovo Consiglio. La nomina del nuovo Consi-
glio avviene in ogni caso con le modalità di cui al comma 1 del presente ar-
ticolo
14. E' in ogni caso fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza, premi
di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e trattamenti di fine
mandato.
15. La remunerazione dei componenti dei comitati con funzioni consultive
o di proposta, ove sia necessaria la costituzione di detti comitati, può essere
riconosciuta a ciascuno dei componenti in misura non superiore al 30%
(trenta per cento) del compenso deliberato per la carica di Amministratore e
comunque proporzionata alla qualificazione professionale e all'entità del-
l'impegno richiesto
Amticolo 12

1. In caso di nomina di un Consiglio di Amministrazione, lo stesso, nella prima seduta successiva all'Assemblea che ha proceduto alla sua nomina e qualora non vi abbia già provveduto l'Assemblea stessa, può eleggere tra i suoi membri un Vice Presidente al solo fine di sostituire il Presidente nei casi di assenza o di impedimento del Presidente medesimo; la carica di Vice Presidente non darà in ogni caso titolo a compensi aggiuntivi. In mancanza di tale nomina, in caso di assenza o impedimento del Presidente, la carica e la rappresentanza della Società sono esercitate dal Consigliere più anziano. Il Consiglio di Amministrazione può, altresì, nominare un segretario che può non essere membro del Consiglio medesimo. ------Articolo 13------1. In caso di nomina di un Consiglio Amministrazione, lo stesso si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne venga fatta richiesta scritta dalla maggioranza dei suoi componenti o dal Collegio Sindacale.

- 2. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione possono tenersi anche per audio o audio/video conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale sulla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione, nel pieno rispetto della riservatezza degli argomenti trattati, e che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione.
- 3. Nella ipotesi di cui sopra, l'adunanza del Consiglio di Amministrazione si considera tenuta nel luogo ove si trovano il Presidente e il Segretario.
- 4. La convocazione del Consiglio di Amministrazione, contenente il giorno,




o, su sua indicazione, dal segretario, con qualsiasi mezzo che assicuri la
prova dell'avvenuto ricevimento.
5. La convocazione deve essere inviata ordinariamente almeno 5 (cinque)
giorni consecutivi prima dell'adunanza che, nei casi di urgenza, sono ridotti
a 2 (due).
6. Anche in difetto di convocazione, il Consiglio di Amministrazione è vali-
damente costituito con la presenza di tutti i suoi membri, nonché di tutti i
componenti del Collegio Sindacale.
Articolo 14
1. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presi-
dente e, in sua assenza, dal Vice Presidente, ove eletto, ovvero dal Consi-
gliere più anziano.
Articolo 15
1. Per la validità della costituzione e delle deliberazioni in caso di nomina
di un Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggio-
ranza degli Amministratori in carica.
2. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.
In caso di parità prevale il voto di chi presiede
Articolo 16
1. La gestione della Società spetta all'Organo Amministrativo, il quale
compie le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale, tenuto
conto delle Direttive che fissano gli obiettivi della Società impartite dal Pre-
sidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro delegato, ai sensi dell'arti-
colo 8, comma 2 del decreto legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito,

l'ora e il luogo nonché l'ordine del giorno, è fatta per iscritto dal Presidente


con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12 (in appresso anche "Decreto") come verificate nei profili economici e finanziari da parte del Ministero dell'economia e delle finanze. 2. Al fine della vigilanza di cui all'art. 8 comma 2 del Decreto, entro il 30 novembre di ogni anno, l'Organo Amministrativo comunica alla Presidenza del Consiglio dei Ministri o al Ministero delegato, per la sua approvazione, il budget per l'esercizio dell'anno successivo, che include una rappresentazione analitica dei costi di gestione e di sviluppo della piattaforma PagoPA. Decorsi 60 (sessanta) giorni dall'invio senza che la Presidenza del Consiglio dei Ministri abbia provveduto a rispondere, il budget si intende approvato..... 3. Inoltre, sempre al fine della vigilanza di cui all'art. 8 comma 2 del Decreto, l'Organo Amministrativo provvede a fornire, annualmente, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri o al Ministero delegato una relazione sulle attività intraprese per raggiungere gli obiettivi di cui alle direttive impartite dal Presidenza del Consiglio dei Ministri o dal Ministero delegato, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12 nonché ogni altra informazione richiesta dalla suddetta amministrazione vigilante..... 4. Sono attribuite all'Organo Amministrativo, previa informazione all'Azionista, le seguenti competenze: a) l'adeguamento dello statuto a disposizioni normative obbligatorie, che non comportino valutazioni discrezionali in merito alle modalità di recepimento delle stesse;

b) l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie nel territorio nazionale...




Articolo 1/
1. Il Consiglio di Amministrazione, previa delibera dell'Assemblea di cui
all'articolo 7 del presente statuto, può attribuire deleghe gestionali al Presi-
dente sulle materie indicate dall'Assemblea, determinandone in concreto il
contenuto.
2. Il Consiglio di Amministrazione, fermo restando quanto previsto dal pre-
cedente comma, può inoltre delegare, sempre nei limiti di legge e definen-
done il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di attuazione, parte delle
sue attribuzioni a un solo componente che viene nominato Amministratore
Delegato. I compensi all'Amministratore Delegato, o al Presidente nel caso
di attribuzione di deleghe operative di cui al precedente comma, sono deter-
minati nel rispetto dell'art. 11, commi 6 e 7, del Decreto legislativo 19 ago-
sto 2016, n. 175 e s.m.i.
3. Il Consiglio di Amministrazione può delegare il compimento di singoli
atti anche ad altri membri del Consiglio stesso, a condizione che non siano
previsti compensi aggiuntivi; può, inoltre, nominare uno o più procuratori
per determinati atti o categorie di atti.
4. Gli organi delegati curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e
contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e riferi-
scono al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, almeno
ogni 90 (novanta) giorni, sul generale andamento della gestione e sulla sua
prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per di-
mensioni e caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle sue controllate
5. Quando l'amministrazione della Società è affidata all'Amministratore
Unico al medesimo spettano, ove non espressamente indicato dal presente

statuto, i poteri e le facoltà che il presente statuto attribuisce al Consiglio di
Amministrazione e al suo Presidente.
Articolo 18
1. Le adunanze e le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione risulta-
no dai processi verbali, firmati dal Presidente della seduta e dal segretario, e
trascritti sull'apposito libro tenuto a norma di legge
2. Dei verbali possono essere rilasciate copie ed estratti a cura del segreta-
rio
Articolo 19
La rappresentanza della Società, di fronte a qualunque autorità giudiziaria
o amministrativa e di fronte ai terzi, nonché la firma sociale spettano al-
l'Amministratore Unico o al Presidente e, in caso di sua assenza od impe-
dimento, al Vice Presidente, ovvero al Consigliere più anziano. La rappre-
sentanza spetta, altresì, ai Consiglieri muniti di delega nell'ambito delle at-
tribuzioni delegate
2. Fermo restando quanto sopra, in caso di nomina di un Consiglio di Am-
ministrazione, lo stesso può conferire la rappresentanza della Società ad
uno o più dei suoi componenti
TITOLO V
COLLEGIO SINDACALE
Articolo 20
1. Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul
rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adegua-
tezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla
Società e sul suo concreto funzionamento



2. Il Collegio Sindacale è costituito da 3 (tre) membri effettivi, tra cui il
Presidente e l'Assemblea ne determina il compenso. Sono nominati, altresì,
2 (due) sindaci supplenti. Il Presidente è designato dal Ministro dell'econo-
mia e delle finanze, mentre gli altri componenti sono designati dal Presiden-
te del Consiglio dei Ministri o dal Ministro delegato.
3. I Sindaci restano in carica per 3 (tre) esercizi e scadono alla data dell'As-
semblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo eser-
cizio della loro carica. Essi sono rieleggibili sempre nel rispetto di quanto
previsto al precedente comma 2.
3. La composizione del Collegio Sindacale deve assicurare il rispetto delle
disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di equilibrio tra i
generi. Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più sindaci ef-
fettivi, subentrano i sindaci supplenti nell'ordine atto a garantire il rispetto
delle suddette disposizioni di legge e regolamentari in materia di equilibrio
tra i generi.
4. Per tutta la durata dell'incarico i sindaci debbono possedere i requisiti di
cui all'art. 2399 del codice civile. La perdita di tali requisiti determina l'im-
mediata decadenza del sindaco e la sua sostituzione con il sindaco supplen-
te individuato secondo il criterio di cui sopra.
5. Le deliberazioni del Collegio Sindacale risultano da processi verbali che
sono trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge.
6. Il Collegio Sindacale si riunisce almeno ogni 90 (novanta) giorni. Esso è
validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e deli-
bera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.
7. Le riunioni del Collegio Sindacale possono tenersi anche mediante audio

o audio/video conferenza e a condizione che tutti i partecipanti possano es-
sere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire
in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla
votazione, nel pieno rispetto della riservatezza degli argomenti trattati, e
che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli
eventi oggetto di verbalizzazione
8. Nella ipotesi di cui sopra, la riunione si considererà tenuta nel luogo ove
si trova il Presidente.
9. E' fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza, ovvero premi di ri-
sultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività o trattamenti di fine man-
dato ai componenti del Collegio Sindacale.
TITOLO VI
REVISIONE LEGALE DEI CONTI
Articolo 21
1. La revisione legale dei conti è demandata a un revisore legale dei conti o
a una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro
2. L'incarico è conferito dall'Assemblea, su proposta motivata del Collegio
Sindacale, per la durata di 3 (tre) esercizi con scadenza alla data dell'As-
semblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo eserci-
zio dell'incarico
L'Assemblea determina, altresì, il corrispettivo spettante per l'intera durata
dell'incarico
3. La società di revisione documenta l'attività svolta in apposito libro tenuto
presso la sede della Società.
Articolo 22



1. L'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione nomina, previo parere obbligatorio del Collegio Sindacale, per un periodo non inferiore alla durata in carica dell'Amministratore Unico ovvero del Consiglio stesso e non superiore a sei esercizi, il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari di cui all'art. 154-bis del testo unico delle disposizioni in materia finanziaria (D.lgs. n. 58 del 1998 e successive modificazioni),..... 2. Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari:...... a) deve possedere i requisiti di onorabilità previsti per gli amministratori;..... b) deve essere scelto secondo criteri di professionalità o competenza tra i dirigenti che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno 3 (tre) anni nell'area contabile o amministrativa presso società, anche di consulenza, ovvero presso studi professionali; c) può essere revocato dall'Amministratore Unico o dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, solo per giusta causa;----d) decade dall'ufficio in mancanza dei requisiti necessari per la carica, fermo restando che la decadenza è dichiarata dall'Organo Amministrativo entro 30 (trenta) giorni dalla conoscenza del difetto sopravvenuto; e) predispone adeguate procedure amministrative e contabili per la formazione del bilancio d'esercizio e, ove previsto, del bilancio consolidato..... 3. L'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione vigila affinché il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari disponga di adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti a lui attribuiti, nonché sul rispetto effettivo delle procedure amministrative e contabili.......

4. Gli organi amministrativi delegati e il dirigente preposto alla redazione	
dei documenti contabili societari attestano con apposita relazione, allegata	
al bilancio d'esercizio e, ove previsto, al bilancio consolidato, l'adeguatezza	
e l'effettiva applicazione delle procedure, di cui al precedente comma 2, let-	
tera e), nel corso dell'esercizio cui si riferiscono i documenti, nonché la cor-	
rispondenza di questi alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e la	
loro idoneità a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situa-	
zione patrimoniale, economica e finanziaria della Società e, ove previsto il	
bilancio consolidato, dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamen-	
to	
TITOLO VII	
BILANCIO E UTILI	
Articolo 23	
1. L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno	
2. Alla fine di ogni esercizio, l'Amministratore Unico o il Consiglio di Am-	
ministrazione provvede alla redazione del bilancio, in conformità alle pre-	
scrizioni di legge,	
Articolo 24	
1. L'utile netto di bilancio è ripartito come segue:	
il 5% (cinque per cento) alla riserva legale, nei limiti di cui all'articolo	
2430 del codice civile;	
il residuo secondo quanto stabilito dall'Assemblea.	
TITOLO VIII	
SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA'	
Articolo 25	

della liquidazione e nomina uno o più liquidatori fissandone i poteri e i compensi.  TITOLO IX  DISPOSIZIONI TRANSITORIE E GENERALI  Articolo 26  1. Non è consentita l'istituzione di organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in materia di società.  2. Per quanto non espressamente disposto dal presente statuto, valgono le norme del codice civile e delle leggi speciali in materia.  F. to ROBERTO CHIEPPA  F. to DOMENICO IANNOTTA  F. to PAOLO CASTELLINI - Notaio  **********  Copia conforme all'originale, munito delle firme dalla legge prescritte, col quale collazionata concorda.  **********  La presente copia consta di sessantasette pagine.  Roma, 2 5 1 1 6 1 10 2019	1. In caso di scioglimento della Società, l'Assemblea determina la modalità
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E GENERALI  Articolo 26  1. Non è consentita l'istituzione di organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in materia di società.  2. Per quanto non espressamente disposto dal presente statuto, valgono le norme del codice civile e delle leggi speciali in materia.  F. to ROBERTO CHIEPPA  F. to DOMENICO IANNOTTA  F. to PAOLO CASTELLINI - Notaio  *********  Copia conforme all'originale, munito delle firme dalla legge prescritte, col quale collazionata concorda.  **********  La presente copia consta di sessantasette pagine.  Roma, 2 5 1 UGLIO 2019	della liquidazione e nomina uno o più liquidatori fissandone i poteri e i
Articolo 26  1. Non è consentita l'istituzione di organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in materia di società.  2. Per quanto non espressamente disposto dal presente statuto, valgono le norme del codice civile e delle leggi speciali in materia.  F. to ROBERTO CHIEPPA  F. to DOMENICO IANNOTTA  F. to PAOLO CASTELLINI - Notaio  **********  —Copia conforme all'originale, munito delle firme dalla legge prescritte, col quale collazionata concorda.  **********  La presente copia consta di sessantasette pagine.  Roma, 2 5 106110 2019	compensi.
1. Non è consentita l'istituzione di organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in materia di società.  2. Per quanto non espressamente disposto dal presente statuto, valgono le norme del codice civile e delle leggi speciali in materia.  F. to ROBERTO CHIEPPA  F. to DOMENICO IANNOTTA  F. to PAOLO CASTELLINI - Notaio  *********  —Copia conforme all'originale, munito delle firme dalla legge prescritte, col quale collazionata concorda.  **********  La presente copia consta di sessantasette pagine.  Roma, 2 5 LUGLIO 2019	TITOLO IX
1. Non è consentita l'istituzione di organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in materia di società.  2. Per quanto non espressamente disposto dal presente statuto, valgono le norme del codice civile e delle leggi speciali in materia.  F.to ROBERTO CHIEPPA.  F.to DOMENICO IANNOTTA.  F.to PAOLO CASTELLINI - Notaio.  *********  Copia conforme all'originale, munito delle firme dalla legge prescritte, col quale collazionata concorda.  **********  La presente copia consta di sessantasette pagine.  Roma, 2 5 1/161/10 20/19	DISPOSIZIONI TRANSITORIE E GENERALI
norme generali in materia di società.  2. Per quanto non espressamente disposto dal presente statuto, valgono le norme del codice civile e delle leggi speciali in materia.  F.to ROBERTO CHIEPPA  F.to DOMENICO IANNOTTA  F.to PAOLO CASTELLINI - Notaio  ********  Copia conforme all'originale, munito delle firme dalla legge prescritte, col quale collazionata concorda.  **********  La presente copia consta di sessantasette pagine.  Roma, 2 5 1 1 6 1 10 2019	Articolo 26
2. Per quanto non espressamente disposto dal presente statuto, valgono le norme del codice civile e delle leggi speciali in materia  F.to ROBERTO CHIEPPA  F.to DOMENICO IANNOTTA  F.to PAOLO CASTELLINI - Notaio	1. Non è consentita l'istituzione di organi diversi da quelli previsti dalle
norme del codice civile e delle leggi speciali in materia.  F.to ROBERTO CHIEPPA  F.to DOMENICO IANNOTTA  F.to PAOLO CASTELLINI - Notaio  ********  Copia conforme all'originale, munito delle firme dalla legge prescritte, col quale collazionata concorda.  ********  ********  ********  *******	norme generali in materia di società.
F.to DOMENICO IANNOTTA	2. Per quanto non espressamente disposto dal presente statuto, valgono le
F.to PAOLO CASTELLINI - Notaio  *******  Copia conforme all'originale, munito delle firme dalla legge prescritte,  col quale collazionata concorda.  *******  La presente copia consta di sessantasette pagine.  Roma, 2 5 116110 2019	norme del codice civile e delle leggi speciali in materia.
F.to PAOLO CASTELLINI - Notaio  ********  — Copia conforme all'originale, munito delle firme dalla legge prescritte,  col quale collazionata concorda.  ********  *********  *********  ******	F.to ROBERTO CHIEPPA
Copia conforme all'originale, munito delle firme dalla legge prescritte, col quale collazionata concorda.  IN CARM LIMBA PER SLI USI CONSENTII  La presente copia consta di sessantasette pagine.  Roma, 2 5 1 U G L 10 2019	F.to DOMENICO IANNOTTA
Copia conforme all'originale, munito delle firme dalla legge prescritte, col quale collazionata concorda.  ***CARM** LIMINA PER SLI USI CONSENTIII  ***La presente copia consta di sessantasette pagine.  **Roma, 2 5 106110 2019	F.to PAOLO CASTELLINI - Notaio
Col quale collazionata concorda.  IN CARM LIMINA PER SLI USI CONSENTIII La presente copia consta di sessantasette pagine.  Roma, 2 5 LUGLIO 2019	*****
M CARM LIMMA PER SLI USI CONSENTIIILa presente copia consta di sessantasette pagine	Copia conforme all'originale, munito delle firme dalla legge prescritte,
Roma, 2 5 LUGLIO 2019	col quale collazionata concorda,
Roma, 2 5 LUGLIO 2019	in Carpa limera per bli usi consentiti
	La presente copia consta di sessantasette pagine
7 emil	Roma, 2 5 106110 2019
7 cm ( )	
	James (1997)